SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 194**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 agosto 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 14 agosto 1992, n. 361.

Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini previsti dall'articolo 32, comma 1, e dall'articolo 34, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, al fine di evitare l'interruzione della radiodiffusione sonora e televisiva da parte di soggetti privati;

Considerato che per le emittenti televisive locali è in corso di acquisizione la documentazione prescritta per il rilascio delle concessioni;

Considerato, altresì, che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, è in corso di definizione un apposito disciplinare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di consentire l'acquisizione della documentazione prescritta, il termine di settecentotrenta giorni, previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato fino al 28 febbraio 1993, nei confronti dei soggetti che, autorizzati dalla stessa legge a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, risultano inclusi negli elenchi degli aventi titolo al rilascio della concessione, approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 12 agosto 1992.

2. Al fine di definire un apposito desciplinare per le trasmissioni in codice, il termine predetto è prorogato fino al 28 febbraio 1993 anche nei confronti dei soggetti che sono inclusi nell'elenco degli aventi titolo al rilascio della concessione in ambito nazionale approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992 e intendano trasmettere in codice.

3. Il termine di cui al comma 1 è prorogato fino al 28 febbraio 1993 nei confronti dei soggetti autorizzati dalla stessa legge a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora.

4. Fino alla stessa data è, altresì, prorogato il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 34, comma 6, della predetta legge n. 223 del 1990.

5. Le norme di cui al comma 7 dell'articolo 15 hanno efficacia a decorrere dal 1° ottobre 1994.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pera di Fassa, addì 14 agosto 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0402

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 6 agosto 1992.

Modificazioni ed integrazioni alla tabella allegata al decreto ministeriale 5 maggio 1992 concernente la determinazione del numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1991-92.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del consiglio n. 82/76/CEE;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1991 con il quale è stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1992, relativo alla concessione di posti aggiuntivi per i fini di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991;

Considerata la necessità di apportare integrazione e rettifiche alla tabella allegata al decreto ministeriale 5 maggio 1992;

Vista la nota del MAE 223/XIII n. 1697 datato 25 maggio 1992;

Decreta:

Alla tabella allegata al decreto ministeriale 5 maggio 1992 in premessa citato sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Malattie infettive:
alla colonna *A* è assegnato un posto.

Neurologia:
alla colonna *C* è aggiunto un posto per il dott. Kalife Ali (Libano).

Ortopedia:
alla colonna *C* è aggiunto un posto per il dott. Shehab Eddine Marwan (Libano).

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Malattie infettive:
alla colonna *A* è assegnato un posto e alla colonna *D* viene ridotto un posto.

Ortopedia:
alla colonna *A* è soppresso un posto e alla colonna *D* è assegnato un ulteriore posto.

Odontostomatologia:
alla colonna *C* è aggiunto un posto per il dott. Ahmed Mohamud Abdirizak (Somalia).

Psichiatria:
alla colonna *D* sono aggiunti quattro posti.

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Biochimica clinica:
alla colonna *A* sono aggiunti due posti.

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Igiene e medicina preventiva:
alla colonna *A* è assegnato un posto.

UNIVERSITÀ DI MILANO

II ginecologia ed ostetricia:
alla colonna *A* viene ridotto un posto.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI I FACOLTÀ

Cardiologia:
alla colonna *B* è soppresso un posto.

Chirurgia vascolare:
alla colonna *A* è aggiunto un posto.

Reumatologia:
alla colonna *A* è aggiunto un posto.

Igiene e medicina preventiva:
alla colonna *A* è aggiunto un posto.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI II FACOLTÀ

Medicina legale:
alla colonna *B* è aggiunto un ulteriore posto.

Biochimica clinica:
alla colonna *B* è aggiunto un posto.

Psichiatria:
alla colonna *B* è aggiunto un posto.

Cardiologia:
alla colonna *B* è aggiunto un posto.

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Sono aggiunti i seguenti posti alla colonna *A*:

Anestesia	1
Biochimica e chimica clinica	1
Cardiochirurgia	1
Chirurgia generale	2
Chirurgia generale indirizzo oncologica	1
Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva e chirurgica	1
Endocrinologia e malattie del ricambio	2
Gastroenterologia	1
Geriatria	3
Ginecologia ed ostetricia	1
Igiene	2
Malattie dell'apparato respiratorio	1
Malattie infettive	1
Medicina fisica e riabilitazione	2
Medicina interna	3
Medicina legale	2
Microbiologia	1
Nefrologia	1
Neurochirurgia	1
Neurologia	1
Odontostomatologia	1
Oncologia	2
Ortopedia	2
Pediatria	3
Radiologia	2
Urologia	1

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

Medicina legale:
alla colonna *B* è assegnato un posto.

Psichiatria:
alla colonna *C* è aggiunto un posto per il dott. Tadele Haileyesus (Etiopia).

II UNIVERSITÀ DI ROMA

Cardiologia:
alla colonna *A* è assegnato un ulteriore posto.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Igiene e medicina preventiva:
alla colonna *B* è assegnato un posto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1992

Il Ministro: FONTANA

92A3869

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 agosto 1992.

Disposizioni concernenti i vaccini antinfluenzali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti i propri decreti con i quali sono state autorizzate la produzione e l'immissione in commercio di vaccini antinfluenzali, con composizione adeguata a quella indicata dal Consiglio superiore di sanità per la campagna vaccinale 1991-1992;

Vista la domanda con la quale la società Schiapparelli diagnostici Ismunit S.p.a. ha chiesto di variare la composizione in eccipienti del vaccino Miniflu SI (con utilizzazione di: sodio etilmercurio tiosalicilato: mg 0,005, soluzione salina tamponata: quanto basta a ml 0,5), modificandone, altresì, il confezionamento da fiala a fiala-siringa, il metodo di fabbricazione e, conseguentemente, la denominazione in «Miniflu»;

Viste le indicazioni diramate dall Organizzazione mondiale della sanità:

Viste le deliberazioni della commissione consultiva unica del farmaco nella seduta del 23 luglio 1991;

Vista la domanda con la quale la società Aima derivati S.p.a. ha chiesto che sia trasferito a proprio nome la rappresentanza per la vendita in Italia del vaccino Fluvirin. la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata rilasciata alla società Evans Medical Ltd - Gran Bretagna rappresentata in Italia dalla societa O.F.E. - Organizzazione farmaceutica europea S.r.l. (decreto ministeriale n. 39/1991 del 17 dicembre 1991);

Decreta:

Art. 1.

1. Le aziende titolari delle registrazioni di vaccini antinfluenzali (trivalenti) devono adeguare la composizione dei prodotti, per la campagna vaccinale 1992-1993, ai seguenti criteri:

a) ogni vaccino deve essere costituito da un antigene analogo al ceppo A/Beijing/353/89 (H3N2), un antigene analogo al ceppo A/Singapore/6/86 (H1N1) e un antigene analogo al ceppo B/Yamagata/16/88;

b) le quantità antigeniche standardizzate per ciascun ceppo virale devono essere 15 microgrammi; tali dosaggi devono essere riportati in etichetta.

2. Sono autorizzate la produzione e, a partire dal 10 settembre 1992, l'immissione in commercio dei vaccini di cui al comma 1, in composizione conforme ai criteri indicati nello stesso comma.

3. La società Schiapparelli diagnostici Ismunit S.p.a. è autorizzata a variare la composizione in eccipienti del vaccino Miniflu SI (con utilizzazione di: sodio etilmercurio tiosalicilato: mg 0,05; soluzione salina tamponata: quanto basta a ml 0,5) modificando, altresì, il confezionamento da fiala a fiala-siringa, il metodo di fabbricazione e, conseguentemente, la denominazione in «Miniflu».

4. Per la vendita in Italia del vaccino, Fluvirin, la società Evans Medical Ltd - Gran Bretagna, titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è ora rappresentata dalla società Aima derivati S.p.a. - codice fiscale 00883190464.

Art. 2.

Ai vaccini antinfluenzali, con la composizione prevsita dall'art. 1 sono attribuiti i seguenti numeri di codice:

Vaccino antinfluenzale	Azienda	Confezione	Codice
Vaxigrip	Pasteur Merieux Serum e Vaccins - Francia rapp. da Ist. Merieux Italia S.p.a.	1 fiala sir. ml 0,5	026032072 0SUFY8
Vaccino Mutagrip Pasteur . .	Pasteur Merieux Serum e Vaccins - Francia rapp. da Ist. Merieux Italia S.p.a.	1 fiala sir. ml 0,5	027278050 0U0GR2
Isifluzonale SU	I.S.I. S.p.a.	1 fiala ml 0,5	026897090 0TNUQ2
		1 fiala sir. ml 0,5	026897102 0TNUQG
Isifluzonale.	I.S.I. S.p.a.	1 fiala ml 0,5	001181080 0141DS
Biafluzonale S.U.	Farma Biagini S.p.a.	1 fiala ml 0,5	026896098 0TNTR2
		1 fiala sir. ml 0,5	026896100 0TNTR4
Biaflu	Farma Biagini S.p.a.	1 fiala ml 0,5	026245062 0T0XY6

Vaccino antinfluenzale	Azienda	Confezione	Codice
Agrippal	Biocine Sclavo S.p.a.	1 fiala ml 0,5	012875151 0D8XDH
		1 sir. p.u. ml 0,5	012875163 0D8XDV
Agrippal S1	Biocine Sclavo S.p.a.	1 fiala ml 0,5	026405136 0T5U8J
		1 sir. p.u. ml 0,5	026405148 0T5U8W
Influmix	Schiapparelli diagnostici Ismunit S.p.a.	1 fiala ml 0,5	023414143 0QBKCZ
Miniflu	Schiapparelli diagnostici Ismunit S.p.a.	1 fiala sir. ml 0,5	026491100 0T8G6W
Influvirus	Ist. sier. milanese Serafino Belfanti	1 fiala sir. ml 0,5	012934168 0DBR0S
		1 fiala ml 0,5	012934170 0DBR0U
Influvirus SB	Ist. sier. milanese Serafino Belfanti	1 fiala ml 0,5	026968091 0TR00V
		1 fiala sir. ml 0,5	026968103 0TR017
Influpozzi zonale	Ist. vacc. Pozzi S.p.a.	1 fiala ml 1	008646085 087VG5
Influpozzi subunità	Ist. vacc. Pozzi S.p.a.	1 fiala ml 0,5	025984131 0SSZ43
		1 fiala sir. ml 0,5	025984143 0SSZ4H
Inflexal Berna	Ist. sier. vacc. Berna - Svizzera rapp. da Ist. Sieroter. Berna S.r.l.	1 fiala ml 0,5	012836146 0D7R9L
		1 fiala sir. ml 0,5	012836159 0D7R9Z
Begrivac	Ist. Behring S.p.a.	1 f. ml 0,5 (1 dose)	022143150 0P3S5G
		1 fl. ml 10 (20 dosi)	022143162 0P3S5LX
Fluvirin	Evans Medical Ltd - Gran Bretagna, rapp. da Aima Derivati S.p.a.	1 siringa ml 0,5	028372035 0V1V23
		10 siringhe ml 0,5	028372047 0V1V2H

Art. 3.

1. I lotti dei vaccini antinfluenzali, prodotti anteriormente alla data del presente decreto, recanti la composizione precedentemente autorizzata, devono essere ritirati dal commercio e, comunque, non possono più essere venduti al pubblico a partire dal 1° settembre 1992.

Art. 4.

1. Gli stampati dei vaccini in questione devono essere modificati conformemente a quanto prevsito dagli articoli 1 e 2.

2. I prezzi di vendita al pubblico dei succitati vaccini sono indicati dalle aziende farmaceutiche interessate, secondo quanto previsto dal provvedimento CIP n. 29/90 del 2 ottobre 1990.

3. Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o alle loro rappresentanti in Italia.

Roma, 11 agosto 1992

Il Ministro: DE LORENZO

92A3918

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 luglio 1992.

Approvazione delle tariffe per la determinazione della riserva matematica per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti che richiedono la ricongiunzione di precedenti periodi assicurativi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, con il quale sono state fissate le modalità per la ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti;

Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, relativo alle modalità per la copertura di periodi assicurativi scoperti per omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1964, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 13 marzo 1964, con il quale sono state approvate le tariffe per il calcolo della riserva matematica prevista dalla predetta norma;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, con il quale sono state sostituite le tariffe di cui al citato decreto ministeriale 27 gennaio 1964;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1988, con il quale sono state fissate le tariffe per la regolarizzazione dei periodi scoperti di contribuzione per i lavoratori autonomi;

Sulla proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, il quale nella seduta del 12 dicembre 1990 ha deliberato di approvare le tariffe per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, e successivamente nella seduta del 18 marzo 1991 ha deliberato di approvare le istruzioni relative all'uso di dette tariffe;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella seduta del 26 febbraio 1992;

Considerata la necessità di provvedere alla fissazione delle tariffe di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe per la determinazione della riserva matematica, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti che richiedono la ricongiunzione di precedenti periodi assicurativi, sono determinate sulla base dei coefficienti contenuti nelle tabelle che, vistate ed allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

Sono, altresì, approvate le allegate istruzioni per il calcolo della riserva matematica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

ISTRUZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 5 MARZO 1990, N. 45.

La tabella deve essere usata esclusivamente per gli iscritti in condizione attiva ed il coefficiente per il calcolo della riserva matematica deve essere scelto all'incrocio della riga corrispondente all'età dell'interessato alla data di presentazione della domanda con la colonna corrispondente all'anzianità contributiva maturata alla suddetta data a seguito dell'operazione di ricongiunzione, tenuto conto, cioè, sia dell'anzianità posseduta che ricongiunta.

La prima parte della tabella (1-M) deve essere usata per gli individui di sesso maschile i quali vantino, dopo l'operazione di ricongiunzione una anzianità contributiva inferiore o pari a 17 anni: la seconda parte (1-*bis* M) per quelli con anzianità superiore. La seconda tabella va utilizzata in modo analogo per individui di sesso femminile.

Per quanto concerne l'uso della tabella valgono le seguenti osservazioni di carattere generale.

A) L'importo annuo della maggior quota di pensione potenzialmente o effettivamente acquisita per effetto dell'operazione di ricongiunzione deve essere determinato con le norme vigenti nel momento in cui l'operazione è stata richiesta dall'interessato effettuando la differenza tra la pensione calcolata con gli elementi (contributivi e reddituali) acquisiti dopo e prima del perfezionamento dell'operazione di ricongiunzione. Qualora, però, la media dei redditi utili a pensione calcolata con gli elementi reddituali comprensivi dei periodi ricongiunti risultasse inferiore a quella calcolata con gli elementi in atto senza l'operazione di ricongiunzione, la differenza di cui sopra va effettuata utilizzando la media dei redditi calcolata con riferimento alle condizioni in cui viene a trovarsi l'individuo ad operazione acquisita. Qualora alcuni elementi reddituali utilizzati nel calcolo della media dei redditi utili a pensione risultassero inoltre inferiori al limite di dieci volte il contributo minimo dell'anno solare cui tali redditi si riferiscono, il calcolo della maggior quota va effettuato, per questi casi, sostituendo tale limite al reddito dichiarato. L'importo annuo deve essere calcolato, in ogni caso, nella misura comprensiva della tredicesima mensilità facendo astrazione da eventuali integrazioni a trattamenti minimi.

B) L'età dell'assicurato deve essere determinata con riferimento alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione e deve essere computata per valori interi: saranno quindi trascurate le frazioni d'anno inferiori a sei mesi mentre quelle uguali o superiori saranno computate come anno intero.

C) L'anzianità contributiva risultante al momento del calcolo deve essere determinata tenendo conto sia dei periodi regolarmente coperti da contribuzione sia del complesso dei periodi ricongiunti espressi parimente in valori interi trascurando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computando per un anno quelle pari o superiori.

D) Il coefficiente di calcolo va ricercato, tenuto conto dell'età e dell'anzianità determinate nei modi illustrati nei precedenti punti *B)* e *C)*, nella tabella corrispondente al sesso del ricongiungente.

E) La riserva matematica si ottiene moltiplicando la maggior quota di pensione, di cui al punto *A)*, per il coefficiente di cui al punto *D)*, operando un arrotondamento alle mille lire.

Qualora il richiedente venga in possesso con l'operazione di ricongiunzione dei requisiti necessari alla liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità ovvero trattasi di superstite di iscritto, la quota di pensione, calcolata sulla base dei benefici ottenuti con l'operazione, spettante all'interessato o al nucleo superstite secondo la relativa composizione familiare, deve essere moltiplicata per i coefficienti tabellari contenuti nel decreto 29 febbraio 1988 relativo ai trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi seguendo le istruzioni ivi contenute.

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CRISTOFORI

COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA - DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA (DOTTORI COMMERCIALISTI - FEMMINE anz. > = 35 10% all'anno)

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	0	1	2	3	4	5	6	7	8
20	7.3603	7.6661	7.9560	8.3436	8.7139	9.1048			
21	7.2212	7.5102	7.8222	8.1568	8.5133	8.8913	9.2901		
22	7.0976	7.3682	7.6631	7.9816	8.3228	8.6866	9.0723	9.4792	
23	6.5897	7.2413	7.5108	7.8189	8.1437	8.4921	8.8632	9.2567	9.6726
24	6.9016	7.1310	7.3885	7.6708	7.9778	8.3092	8.6647	9.0436	9.4449
25	6.8349	7.0412	7.2768	7.5307	7.8268	8.1400	8.4782	8.8409	9.2273
26	6.7926	6.9741	7.1853	7.4258	7.6922	7.9862	8.3058	8.6508	9.0209
27	6.7779	6.9317	7.1162	7.3318	7.5763	7.8490	8.1489	8.4751	8.8271
28	6.7836	6.9166	7.0725	7.2612	7.4812	7.7307	8.0090	8.3150	8.6478
29	6.8445	6.9321	7.0570	7.2167	7.4093	7.6337	7.8884	8.1723	8.4845
30	6.9349	6.9841	7.0735	7.2010	7.3639	7.5694	7.7896	8.0493	8.3398
31	7.0857	7.0766	7.1268	7.2188	7.3481	7.5144	7.7149	7.9486	8.2137
32	7.1964	7.2102	7.2213	7.2725	7.3657	7.4984	7.6688	7.8726	8.1111
33	7.3331	7.3458	7.3579	7.3682	7.4216	7.5165	7.6519	7.8251	8.0339
34	7.4635	7.4833	7.4964	7.5086	7.5262	7.5735	7.6705	7.8087	7.9854
35	7.6081	7.6229	7.6371	7.6504	7.6629	7.6747	7.7291	7.8281	7.9621
36	7.2536	7.7849	7.7888	7.7944	7.8088	7.8268	7.8328	7.8883	7.9893
37	6.9826	7.4444	7.9254	7.9406	7.9555	7.9674	7.9825	7.9947	8.0514
38	6.6755	7.1275	7.5961	8.0893	8.1058	8.1206	8.1346	8.1481	8.1607
39	6.3735	6.8144	7.2758	7.7571	8.2582	8.2743	8.2856	8.3041	8.3177
40	6.6747	6.5066	6.9567	7.4270	7.9191	8.4307	8.4471	8.4620	8.4775
41	6.1766	6.2021	6.6430	7.1026	7.5836	8.0851	8.5875	8.6242	8.6462
42	6.2772	6.3867	6.3327	6.7839	7.2522	7.7433	8.2554	8.7888	8.8059
43	6.3767	6.4181	6.4483	6.4668	6.9266	7.4057	7.9073	8.4302	8.9748
44	6.4753	6.5128	6.5467	6.5775	6.6046	7.0742	7.5635	8.0750	8.6093
45	6.5731	6.6141	6.6522	6.6871	6.7186	6.7462	7.2255	7.7257	8.2489
46	6.2283	6.7154	6.7573	6.7962	6.8318	6.8648	6.8922	7.3823	7.8929
47	5.8856	6.3856	6.8623	6.9051	6.9449	6.9812	7.0141	7.0430	7.5430
48	5.5372	6.0157	6.5064	7.0140	7.0578	7.0894	7.1356	7.1632	7.1987
49	5.1845	5.6610	6.1502	6.6518	7.1708	7.2156	7.2531	7.2851	7.3295
50	4.8387	5.2816	5.7889	6.2892	6.8021	7.3329	7.3788	7.4211	7.4599
51	4.5082	4.9458	5.4225	5.9209	6.4326	6.9572	7.5086	7.5468	7.5903
52	4.1641	4.6040	5.0640	5.5406	6.0585	6.5821	7.1199	7.6744	7.7223
53	3.8320	4.2627	4.7139	5.1840	5.6808	6.2020	6.7380	7.2875	7.8581
54	3.5057	3.9248	4.3658	4.8279	5.3094	5.8174	6.3521	6.9010	7.4638
55	3.1875	3.5923	4.0217	4.4737	4.9472	5.4406	5.9512	6.5098	7.0715
56	2.8765	3.2678	3.6829	4.1231	4.5864	5.0716	5.5777	6.1114	6.6731
57	2.5815	2.9533	3.3527	3.7768	4.2302	4.7058	5.2037	5.7226	6.2702
58	2.2875	2.6502	3.0325	3.4426	3.8799	4.3437	4.8318	5.3432	5.8761
59	2.0273	2.3802	2.7240	3.1163	3.5378	3.9871	4.4837	4.9353	5.4909
60	9.7764	2.0854	2.4286	2.8021	3.2056	3.6392	4.1014	4.5916	5.1076
61	1.5650	1.8229	2.1472	2.5006	2.8851	3.3007	3.7471	4.2230	4.7277
62	1.4936	1.6138	1.8798	2.2142	2.5766	2.9751	3.4035	2.8639	4.3547
63	1.4273	1.5427	1.5867	1.9413	2.2867	2.6630	3.0725	3.5150	3.9904
64	1.3661	1.4763	1.5557	1.7239	2.0080	2.3652	2.7545	3.1780	3.6358
65		1.4152	1.5294	1.6531	1.7859	2.0887	2.4503	2.8536	3.2924
66			1.4666	1.5871	1.7155	1.8533	2.1586	2.5420	2.9813
67				1.5270	1.6502	1.7837	1.9270	2.2466	2.6439
68					1.5909	1.7193	1.8503	2.0076	2.3305
69						1.6609	1.7950	1.9401	2.0960
70							1.7399	1.8802	2.0322
71								1.8277	1.9752
72									1.9267
73									
74									

COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA
DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA
(DOTTORI COMMERCIALISTI - FEMMINE anz. > = 35 10% all'anno)

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria,
con anzianità contributiva pari a:

Età	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20									
21									
22									
23									
24	9.8686								
25	9.6370	10.0693							
26	9.4152	9.8332	10.2697						
27	9.2047	9.6071	10.0286	10.4740					
28	9.0070	9.3923	9.7970	10.2279	10.6824				
29	8.8241	9.1806	9.5785	9.9922	10.4311	10.8949			
30	8.6576	9.0041	9.3726	9.7603	10.1805	10.6384	11.1116		
31	8.5093	8.8345	9.1821	9.5500	9.9619	10.3927	10.8457	11.3326	
32	8.3817	8.6834	9.0087	9.3634	9.7470	10.1592	10.5987	11.0651	11.5579
33	8.2772	8.5533	8.8541	9.1861	9.5400	9.9395	10.3601	10.8087	11.2846
34	8.1985	8.4460	8.7212	9.0281	9.3659	9.7362	10.1350	10.5650	11.0227
35	8.1495	8.3663	8.6121	8.8921	9.2054	9.5511	9.9281	10.3350	10.7738
36	8.1333	8.3173	8.5304	8.7806	9.0664	9.3861	9.7383	10.1237	10.5398
37	8.1545	8.3014	8.4794	8.6960	8.9522	9.2439	9.5702	9.9303	10.3230
38	8.2185	8.3238	8.4627	8.6444	8.8663	9.1271	9.4248	9.7573	10.1255
39	8.3305	8.3895	8.4853	8.6272	8.8126	9.0381	9.3053	9.6092	9.9493
40	8.4914	8.5045	8.5523	8.6500	8.7949	8.9841	9.2154	9.4872	9.7974
41	8.6553	8.6695	8.6695	8.7182	8.8191	8.9659	9.1592	9.3953	9.6728
42	8.8222	8.8376	8.8376	8.8376	8.8874	8.9853	9.1403	9.3376	9.5787
43	8.9923	9.0090	9.0090	9.0090	9.0090	9.0539	9.1639	9.3181	9.5195
44	9.1651	9.1840	9.1840	9.1840	9.1848	9.1540	9.2355	9.3422	9.4937
45	8.7345	9.3627	9.3627	9.3627	9.3627	9.3627	9.3627	9.4157	9.5243
46	8.4275	8.9849	9.5454	9.5454	9.5454	9.5454	9.5454	9.5454	9.5936
47	8.0655	8.6118	9.1509	9.7318	9.7318	9.7318	9.7318	9.7318	9.7318
48	7.7166	8.2433	8.7773	9.3365	9.9220	9.9220	9.9220	9.9220	9.9220
49	7.3536	7.8829	8.4096	8.9461	9.5176	10.1163	10.1163	10.1163	10.1163
50	7.4951	7.5253	8.0314	8.5665	9.1165	9.7031	10.3152	10.3152	10.3152
51	7.6101	7.6660	7.6686	8.1830	8.7246	9.2949	9.8929	10.5139	10.5183
52	7.7567	7.8074	7.8074	7.8074	8.3354	8.8906	9.4742	10.0861	10.7267
53	7.9051	7.9507	7.9507	7.9507	7.9507	8.4922	9.0596	9.6559	10.2833
54	8.0462	8.0964	8.0964	8.0964	8.0964	8.9554	8.6510	9.2321	9.8433
55	7.6483	8.2450	8.2450	8.2450	8.2450	8.2450	8.2459	8.8136	9.4080
56	7.2498	7.8410	8.3971	8.3971	8.3971	8.3971	8.3971	8.3971	8.9790
57	6.8464	7.4381	7.9803	8.5508	8.5508	8.5508	8.5508	8.5508	8.5508
58	6.4383	7.0300	7.5645	8.1212	8.7071	8.7071	8.7071	8.7071	8.7071
59	6.0384	6.6182	7.1634	7.6926	8.2647	8.8668	8.8668	8.8668	8.8668
60	5.6403	6.2115	6.7188	7.2591	7.8241	8.4125	9.0318	9.0318	9.0318
61	5.2590	5.8157	6.2994	6.8157	7.3786	7.9597	8.5557	9.2033	9.2033
62	4.8752	5.4231	5.8863	6.3851	6.9216	7.4573	8.0972	8.7220	9.3796
63	4.4972	5.0368	5.4765	5.9550	6.4796	7.0241	7.6127	8.2382	8.8835
64	4.1275	4.6517	5.0715	5.5284	6.0233	6.5561	7.1292	7.7442	8.3850
65	3.7668	4.2759	4.6719	5.1060	5.5802	6.0923	6.6448	7.2365	7.8756
66	3.4166	3.9097	4.2862	4.6812	5.1425	5.5337	6.1657	6.7385	7.3546
67	3.0750	3.5524	3.8973	4.2835	4.7108	5.1801	5.6908	6.2440	6.8395
68	2.7545	3.2070	3.5259	3.8852	4.2676	4.7328	5.2217	5.7537	6.3301
69	2.4414	2.8756	3.1669	3.4990	3.8741	4.2942	4.7523	5.2834	5.8249
70	2.1955	2.5573	2.8220	3.1269	3.4748	3.8677	4.3078	4.7946	5.3283
71	2.1350	2.3055	2.5010	2.7791	3.0994	3.4849	3.5777	4.3490	4.8514
72	2.0822	2.2506	2.2506	2.4555	2.7498	3.0864	3.4717	3.9068	4.3942
73	2.0424	2.2072	2.2072	2.2072	2.4246	2.7353	3.0933	3.5017	3.9629
74		2.1734	2.1734	2.1794	2.1794	2.4113	2.7429	3.1249	3.5607

COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA
DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA
(DOTTORI COMMERCIALISTI - FEMMINE anz. > = 35 10% all'anno)

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33	11.7875								
34	11.5084	12.0215							
35	11.2410	11.7366	12.2603						
36	10.8068	11.4636	11.9695	12.5040					
37	10.7478	11.2040	11.6907	12.2070	12.7525				
38	10.5263	10.9599	11.4258	11.9224	12.4494	13.0082			
39	10.3645	10.7337	11.1163	11.6517	12.1588	12.6568	13.2652		
40	10.1445	10.5276	10.9456	11.3972	11.8825	12.4002	12.9435	13.5298	
41	9.9965	10.3439	10.7350	11.1615	11.6220	12.1184	12.6469	13.2077	13.8001
42	9.8620	10.1854	10.5473	10.9468	11.3821	11.8532	12.3591	12.8988	13.4716
43	9.7650	10.0551	10.3854	10.7543	11.1627	11.6074	12.0834	12.6051	13.1562
44	9.7054	9.9563	10.2524	10.5837	10.9671	11.3836	11.8378	12.3290	12.8567
45	9.6851	9.8953	10.1522	10.4540	10.7985	11.1840	11.6099	12.0736	12.5752
46	9.7105	9.8749	10.0896	10.3520	10.6603	11.0123	11.4062	11.8408	12.3168
47	9.7871	9.8905	10.0694	10.2879	10.5569	10.8711	11.2308	11.6332	12.0774
48	9.9220	9.9785	10.0844	10.2651	10.4904	10.7645	11.0865	11.4541	11.8655
49	10.1183	10.1153	10.1742	10.2927	10.4681	10.6974	10.9776	11.3063	11.6828
50	10.3152	10.3152	10.3152	10.3744	10.4555	10.6750	10.8895	11.1866	11.5327
51	10.5199	10.5189	10.5139	10.5133	10.5794	10.7033	10.8862	11.1267	11.4183
52	10.7267	10.7257	10.7267	10.7257	10.7267	10.7806	10.9154	11.1032	11.3486
53	10.9351	10.9361	10.9331	10.9331	10.9351	10.9391	11.0023	11.1322	11.3245
54	10.4254	11.1571	11.1571	11.1571	11.1571	11.1571	11.1571	11.2270	11.3543
55	10.0357	10.6931	11.3813	11.3813	11.3813	11.3813	11.3912	11.3813	11.4479
56	9.5592	10.2336	10.9659	11.6125	11.6125	11.6125	11.6125	11.6125	11.6125
57	9.1487	9.7749	10.4344	11.1258	11.8497	11.8497	11.8457	11.8497	11.8497
58	8.7911	9.3270	9.9640	10.6412	11.3511	12.0945	12.0945	12.0945	12.0945
59	8.8663	8.9688	9.5976	10.1584	10.8543	11.5839	12.3477	12.3477	12.3477
60	9.0318	9.0318	9.0318	9.6897	10.3685	11.0763	11.8256	12.6126	12.6126
61	9.2033	9.2033	9.2033	9.2033	9.8715	10.5714	11.3084	12.0812	12.8882
62	9.3756	9.3796	9.3796	9.3756	9.3798	10.0565	10.7903	11.5503	12.3472
63	9.5626	9.5626	9.5626	9.5626	9.5626	9.5526	10.2741	11.0155	11.8044
64	9.0526	9.7549	9.7549	9.7549	9.7549	9.7549	9.7549	10.4869	11.2618
65	8.5355	9.2383	9.9586	9.9586	9.9585	9.9586	9.9586	9.9586	10.7211
66	8.0158	8.7047	9.4222	10.1774	10.1774	10.1774	10.1774	10.1774	10.1774
67	7.4891	8.1676	8.8839	9.6380	10.4151	10.4151	10.4151	10.4151	10.4151
68	6.9505	7.5179	8.3342	9.0594	9.8577	10.6757	10.6757	10.6757	10.6757
69	6.4265	7.0743	7.7112	8.5169	9.2380	10.1095	10.9636	10.9836	10.9636
70	5.9112	6.5414	7.2129	7.9438	8.7331	9.5492	10.3992	11.2832	11.2832
71	5.4131	5.9746	6.6065	7.3593	8.1851	8.9889	9.8463	10.7393	10.7393
72	4.9333	5.5356	6.1638	6.8673	7.5192	8.4276	9.2959	10.1968	10.1955
73	4.4735	5.0519	5.6787	6.3612	7.1017	7.9292	8.7551	9.6746	9.6746
74	4.0523	4.5041	5.2140	5.8837	6.6127	7.4022	8.2522	9.1665	9.1665

COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA
DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA
(DOTTORI COMMERCIALISTI - FEMMINE anz. > = 35 10% all'anno)

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria,
con anzianità contributiva pari a:

Età	27	28	29	30	31	32	33	34	35
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42	14.0763								
43	13.7403	14.3582							
44	13.4155	14.0787	14.6478						
45	13.1142	13.6031	14.2930	14.9435					
46	12.8274	13.3701	13.9854	14.5986	15.2470				
47	12.5617	13.0856	13.6493	14.2405	14.8853	15.5581			
48	12.3155	12.8145	13.3459	13.9251	14.5386	15.1995	15.8771		
49	12.1033	12.5574	13.0735	13.6209	14.2089	14.9361	15.5915	16.2046	
50	11.9170	12.3471	12.8217	13.3392	13.8990	14.5063	15.1617	15.8221	16.5411
51	11.7641	12.1572	12.5971	13.0825	13.6119	14.1844	14.7936	15.4554	16.1514
52	11.6465	12.0008	12.4031	12.8532	13.3659	13.8915	14.4324	15.1057	15.7779
53	11.5757	11.9027	12.2434	12.6552	13.1155	13.6244	14.1903	14.7786	15.4228
54	11.5519	11.8091	12.1235	12.4929	12.9147	13.3966	13.9074	14.4752	15.0895
55	11.5841	11.7858	12.0455	12.3717	12.7502	13.1324	13.6559	14.1595	14.7915
56	11.6807	11.8203	12.0272	12.2975	12.6278	13.0152	13.4550	13.9547	14.5018
57	11.8437	11.9157	12.0630	12.2752	12.5525	12.9316	13.2896	13.7442	14.2528
58	12.0945	12.0945	12.1663	12.3134	12.5313	12.8161	13.1641	13.5729	14.0357
59	12.3477	12.3477	12.3477	12.4216	12.5728	12.7857	13.0893	13.4465	13.8670
60	12.6126	12.6126	12.6126	12.6126	12.6805	12.8440	13.0744	13.3754	13.7632
61	12.9302	12.9502	12.9302	12.9302	12.9262	12.9685	13.1236	13.3657	13.6757
62	13.1315	13.1815	13.1815	13.1915	13.1815	13.1815	13.2622	13.4273	13.6718
63	12.5274	13.4890	13.4830	13.4890	13.4830	13.4830	13.4830	13.5723	13.7428
64	12.0737	12.9243	13.8161	13.8161	13.9161	13.8161	13.8161	13.9161	13.9622
65	11.5132	12.3609	13.2426	14.1659	14.1655	14.1659	14.1659	14.1659	14.1653
66	10.9686	11.7975	12.6703	13.5854	13.5854	13.5254	13.5854	13.5854	13.5854
67	10.4151	11.2376	12.0996	13.0071	13.0071	13.0071	13.0071	13.0071	13.0071
68	10.5757	10.6757	11.5328	12.4307	12.4307	12.4307	12.4307	12.4307	12.4307
69	10.9536	10.9535	10.9636	11.8504	11.8504	11.8504	11.8504	11.8504	11.9526
70	11.2939	11.2933	11.2939	11.2938	11.2938	11.2938	11.2938	11.2939	11.2935
71	10.7393	10.7393	10.7393	10.7393	10.7393	10.7392	10.7393	10.7393	10.7393
72	10.1988	10.1968	10.1988	10.1988	10.1988	10.1958	10.1999	10.1988	10.1988
73	9.5746	9.5746	9.5746	9.6746	9.6745	9.8746	9.5746	9.6746	9.6746
74	9.1665	9.1655	9.1655	9.1665	9.1665	9.1655	9.1655	9.1655	9.1655

COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA
DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA
(DOTTORI COMMERCIALISTI - MASCHI anz. > = 35.10% all'anno)

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria,
con anzianità contributiva pari a:

Età	0	1	2	3	4	5	6	7	8
20	8.1657	8.5057	8.8697	9.2573	9.6675	10.1000			
21	8.0146	8.3363	8.6833	9.0550	9.4507	9.8695	10.3119		
22	7.8798	8.1819	8.5103	8.8646	9.2440	9.6480	10.0755	10.5263	
23	7.7640	8.0443	8.3520	8.6880	9.0497	9.4370	9.8494	10.2859	10.7461
24	7.6698	7.9259	8.2120	8.5269	8.8691	9.2383	9.6330	10.0547	10.5003
25	7.6000	7.8298	8.0911	8.3832	8.7047	9.0540	9.4309	9.8346	10.2644
26	7.5575	7.7583	7.9929	8.2596	8.5578	8.8859	9.2426	9.6274	10.0396
27	7.5444	7.7147	7.9197	8.1592	8.4315	8.7355	9.0708	9.4349	9.8277
28	7.5643	7.7016	7.8752	8.0845	8.3289	8.6069	8.9176	9.2596	9.6312
29	7.6207	7.7217	7.8616	8.0391	8.2527	8.5022	8.7860	9.1032	9.4522
30	7.7181	7.7732	7.8824	8.0252	8.2064	8.4244	8.6791	8.9688	9.2926
31	7.8539	7.8787	7.9411	8.0464	8.1922	8.3771	8.5997	8.8597	9.1554
32	7.9903	8.0176	8.0429	8.1056	8.2141	8.3629	8.5517	8.7790	9.0444
33	8.1271	8.1571	8.1850	8.2108	8.2758	8.3856	8.5375	8.7302	8.9623
34	8.2642	8.2959	8.3275	8.3580	8.3823	8.4487	8.5688	8.7159	8.9127
35	8.4009	8.4374	8.4707	8.5020	8.5311	8.5579	8.6257	8.7401	8.8985
36	8.0702	8.5773	8.6145	8.6486	8.6805	8.7102	8.7375	8.8068	8.9236
37	7.7459	8.2405	8.7583	8.7863	8.8311	8.8636	8.8940	8.9220	8.9827
38	7.4281	7.9103	8.4155	8.9442	8.9831	9.0186	9.0510	9.0828	9.1116
39	7.1187	7.5878	8.0755	8.5955	9.1355	9.1752	9.2115	9.2454	9.2771
40	6.8163	7.2749	7.7503	8.2534	8.7805	9.3322	9.3727	9.4098	9.4445
41	6.9995	6.9862	7.4297	7.9165	8.4325	8.9710	9.5347	9.5761	9.6139
42	6.9708	7.0585	7.1173	7.5923	8.0818	8.6171	9.1674	9.7434	9.7857
43	7.0365	7.1248	7.2063	7.2746	7.7601	8.2766	8.8075	9.3700	9.9587
44	7.1058	7.1996	7.2838	7.3571	7.4368	7.9333	8.4552	9.0041	9.5791
45	7.1704	7.2660	7.3565	7.4488	7.5340	7.6858	8.1130	8.6567	9.2088
46	6.8046	7.3354	7.4332	7.5258	7.6202	7.7073	7.7806	8.2956	8.8456
47	6.4395	6.9843	7.5075	7.6077	7.7024	7.7920	7.8872	7.9630	8.4945
48	6.0779	6.5938	7.1312	7.6976	7.7980	7.8878	7.9859	8.0773	8.1538
49	5.7141	6.2285	6.7557	7.3056	7.8754	7.9804	8.0797	8.1812	8.2748
50	5.3665	5.8585	6.3817	6.9234	7.4876	8.0717	8.1793	8.2872	8.3851
51	5.0208	5.4972	6.0059	6.5444	7.1000	7.6766	8.2775	8.3875	8.4924
52	4.6665	5.1520	5.6418	6.1539	6.7167	7.2863	7.8806	8.4953	8.6086
53	4.3689	4.8159	5.2928	5.7952	6.3315	6.8593	7.4649	8.0848	8.7263
54	4.0571	4.4836	4.9512	5.4415	5.9560	6.5033	7.0930	7.6551	8.3222
55	3.7505	4.1750	4.6201	5.0851	5.5956	6.1311	6.8553	7.2592	7.9187
56	3.4766	3.8715	4.3006	4.7558	5.2403	5.7580	6.3155	6.8359	7.5186
57	3.1945	3.5792	3.9933	4.4359	4.9087	5.4134	5.9495	6.5142	7.1170
58	2.9330	3.2993	3.5558	4.1243	4.5014	5.0037	5.5910	6.1046	6.7279
59	2.6868	3.0332	3.4119	3.9228	4.2652	4.7379	5.2429	5.7819	6.3545
60	2.4554	2.7831	3.1421	3.5345	3.9661	4.4183	4.9620	5.4311	5.9895
61	2.2331	2.5473	2.8872	3.2596	3.6686	4.1082	4.5835	5.0915	5.6342
62	2.1608	2.3213	2.6479	2.9912	3.3884	3.8115	4.2765	4.7646	5.2926
63	1.9851	2.1874	2.4179	2.7550	3.1261	3.5283	3.9700	4.4481	4.9626
64	1.9221	2.0511	2.2631	2.5237	2.8787	3.2629	3.6838	4.1430	4.6428
65		1.9864	2.1460	2.3087	2.6404	3.0119	3.4137	3.8541	4.3354
66			2.0082	2.2516	2.5662	2.7703	3.1881	3.5618	4.0438
67				2.1035	2.3898	2.6363	2.9147	3.3248	3.7695
68					2.2203	2.5000	2.7828	3.0760	3.5068
69						2.3518	2.6464	2.8458	3.2562
70							2.4373	2.8112	3.1291
71								2.5728	3.0387
72									2.8785
73									
74									

COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA
DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA
(DOTTORI COMMERCIALISTI - MASCHI anz. > = 35 10% all'anno)

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria,
con anzianità contributiva pari a:

Età	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33	13.1174								
34	12.8061	13.3758							
35	12.5068	13.0574	13.6391						
36	12.2219	12.7515	13.3136	13.9075					
37	11.9537	12.4598	13.0006	13.5745	14.1009				
38	11.7048	12.1852	12.7029	13.2543	13.8404	14.4597			
39	11.4776	11.9308	12.4206	12.9486	13.5126	14.1112	14.7438		
40	11.2765	11.6970	12.1591	12.6604	13.1997	13.7750	14.3074	15.0335	
41	11.0969	11.4866	11.9283	12.3924	12.9046	13.4555	14.0442	14.6690	15.3292
42	10.9542	11.3681	11.7064	12.1475	12.6300	13.1533	13.7163	14.3179	14.9564
43	10.8445	11.1592	11.5209	11.9280	12.3789	12.8720	13.4069	13.9824	14.5972
44	10.7744	11.0462	11.3678	11.7377	12.1538	12.6148	13.1129	13.6657	14.2540
45	10.7481	10.9732	11.2511	11.5801	11.9503	12.3833	12.8552	13.3768	13.9300
46	10.7710	10.9452	11.1756	11.4598	11.7864	12.1833	12.6187	13.1063	13.6283
47	10.8486	10.9671	11.1459	11.3811	11.6720	12.0165	12.4125	12.8561	13.3516
48	10.9881	11.0451	11.1663	11.3483	11.5983	11.8882	12.2408	12.6464	13.1027
49	11.1265	11.1869	11.2453	11.3695	11.5565	11.8039	12.1090	12.4703	12.8858
50	11.3981	11.3901	11.3801	11.4560	11.5773	11.7650	12.0225	12.3353	12.7056
51	11.5982	11.5992	11.5902	11.5982	11.8595	11.7901	11.9867	12.2466	12.5874
52	11.8025	11.8025	11.8025	11.8025	11.8025	11.8655	11.9985	12.2012	12.4500
53	12.0110	12.0110	12.0110	12.0110	12.0110	12.0110	12.0757	12.2134	12.4206
54	11.5254	12.2351	12.2351	12.2351	12.2351	12.2351	12.2351	12.3017	12.4432
55	11.0510	11.7382	12.4676	12.4676	12.4676	12.4676	12.4676	12.4875	12.5360
56	10.5849	11.2508	11.9597	12.7100	12.7100	12.7100	12.7100	12.7100	12.7100
57	10.1273	10.7704	11.4572	12.1874	12.9623	12.9623	12.9623	12.9623	12.9623
58	9.6759	10.2982	10.9626	11.6717	12.4259	13.2262	13.2262	13.2252	13.2262
59	9.8321	9.8321	10.4758	11.1826	11.9562	12.6361	13.5638	13.5036	13.5038
60	9.9954	9.9954	9.9954	10.6621	11.3737	12.1335	12.8415	13.7863	13.7805
61	10.1683	10.1683	10.1683	10.1683	10.8599	11.5881	12.3864	13.2245	14.0139
62	10.3504	10.3504	10.3504	10.3504	10.3504	11.0683	11.8367	12.6552	13.5273
63	10.5447	10.5447	10.5447	10.5447	10.5447	10.5447	11.2936	12.0929	12.9464
64	10.0103	10.7543	10.7543	10.7543	10.7543	10.7543	10.7543	11.5360	12.3702
65	9.4755	10.2058	10.9836	10.9836	10.9836	10.9836	10.9836	10.9836	11.8014
66	8.9410	9.6560	10.4222	11.2383	11.2383	11.2383	11.2383	11.2383	11.2383
67	8.3965	9.1064	9.8507	10.6648	11.5234	11.5234	11.5234	11.5234	11.5234
68	7.8623	8.5441	9.2855	10.0896	10.3401	11.8462	11.8462	11.8462	11.8462
69	7.3443	7.9365	8.7183	9.5136	10.3540	11.2546	12.2130	12.2138	12.2138
70	6.8373	7.4626	8.1566	8.9234	9.7892	10.8805	11.6175	12.6354	12.6354
71	6.3553	6.9337	7.6237	8.3531	9.1857	10.0559	11.0453	12.0631	12.0551
72	5.8531	6.4643	7.1088	7.8302	8.5207	9.5125	10.4063	11.5152	11.5152
73	5.4513	5.9360	6.6157	7.3149	8.0976	8.9839	9.9727	10.9752	10.9752
74	5.0304	5.5508	6.1456	6.8285	7.5357	8.4546	9.4651	10.4572	10.4572

**COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA
DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA
(DOTTORI COMMERCIALISTI - MASCHI anz. > = 35 10% all'anno)**

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria,
con anzianità contributiva pari a:

Età	27	28	29	30	31	32	33	34	35
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42	15.6310								
43	15.2498	15.9394							
44	14.8826	15.5498	16.2547						
45	14.5317	15.1745	15.8568	16.5777					
46	14.2804	14.8159	15.4735	16.1716	16.3089				
47	13.8914	14.4769	15.1058	15.7799	16.4542	17.2430			
48	13.6060	14.1607	14.7603	15.4053	16.0945	16.8260	17.5999		
49	13.3532	13.8709	14.4371	15.0514	15.7122	16.4192	17.1675	17.9583	
50	13.1313	13.6104	14.1610	14.7214	15.3509	16.0282	16.7518	17.5138	18.3313
51	12.9471	13.3838	13.8751	14.4192	15.0144	15.6539	16.3545	17.0955	17.8842
52	12.7972	13.1669	13.6351	14.1393	14.6977	15.3058	15.9711	16.6832	17.4455
53	12.6845	13.0320	13.4331	13.8954	14.4134	14.9950	15.6124	16.2930	17.0252
54	12.5562	12.9379	13.2856	13.6972	14.1794	14.7029	15.2925	15.9377	16.6374
55	12.6016	12.9093	13.1900	13.5666	13.9721	14.4591	15.0070	15.6139	16.2777
56	12.7805	12.9305	13.1563	13.4550	13.8235	14.2538	14.7614	15.3250	15.9509
57	12.9623	13.0350	13.1097	13.4227	13.7307	14.1109	14.5500	15.0702	15.6604
58	13.2262	13.2262	13.3613	13.4611	13.7017	14.0138	14.4124	14.8772	15.4135
59	13.5038	13.5038	13.5038	13.5815	13.7467	13.9955	14.3245	14.7305	15.2112
60	13.7989	13.7989	13.7989	13.7583	13.8754	14.0506	14.3083	14.6431	15.0697
61	14.1139	14.1139	14.1139	14.1139	14.1139	14.1976	14.3750	14.6426	14.9555
62	14.4519	14.4519	14.4519	14.4519	14.4519	14.4519	14.5307	14.7233	15.0012
63	13.8538	14.8169	14.8169	14.8169	14.8169	14.8169	14.8169	14.9073	15.0996
64	13.2611	14.2063	15.2134	15.2134	15.2134	15.2134	15.2134	15.2134	15.3070
65	12.6741	13.6063	14.5972	15.5463	15.5409	15.5463	15.6402	15.6459	15.6409
66	12.0363	13.0121	13.9531	15.0259	15.0239	15.0296	15.0233	15.0238	15.0238
67	11.5234	12.4282	13.3897	14.4187	14.4187	14.4187	14.4187	14.4187	14.4187
68	11.8462	11.8462	12.7993	13.8157	13.8157	13.8157	13.8157	13.8157	13.8157
69	12.2138	12.2138	12.2138	13.2223	13.2223	13.2223	13.2223	13.2223	13.2223
70	12.5354	12.6364	12.6364	12.8364	12.6354	12.5364	12.5364	12.6354	12.5364
71	12.8691	12.9691	12.8631	12.3621	12.9531	12.9551	12.8631	12.8631	12.8591
72	11.5152	11.5152	11.5152	11.5152	11.5152	11.5152	11.5152	11.5152	11.5152
73	10.9792	10.9792	10.9792	10.9792	10.9792	10.9792	10.9792	10.9792	10.9792
74	10.4572	10.4572	10.4572	10.4572	10.4572	10.4572	10.4572	10.4572	10.4572

92A3827

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuovi dosaggi; nuove confezioni; modificazioni di autorizzazioni già concesse; rettifiche di autorizzazioni già concesse).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali:

Decreto n. 665/1992 del 7 agosto 1992

Specialità medicinale «DIEP» (Diclofenac idrossietilpirrolidina), granulare in bustine da mg 25 di p.a.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Alanno Scalo (Pescara) - Contrada S. Emidio - codice fiscale 00556960375;

Produttore: Alfa Wassermann S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Alanno Scalo (Pescara) - Contrada S. Emidio.

Confezione autorizzata, codice, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

20 bustine di granulare da mg 25 di p.a.;
codice: 028618015 (in base 10), 0V9C8Z (in base 32);
classe: *c*).

Composizione: una bustina contiene: principio attivo: Diclofenac idrossietilpirrolidina mg 32,5 pari a Diclofenac sodico mg 25.

Eccipienti: aspartame USP mg 20, sodio citrato Ph.Eur mg 60, polivinilpirrolidone USP mg 15, aroma pompelmo mg 250, sorbitolo Ph.Eur mg 1622,5.

Indicazioni terapeutiche: stati febbrili. Come coadiuvante nella terapia dell'influenza. Dolori di varia natura quali ad esempio mal di testa e di denti, dolori mestruali, artralgie, lombaggini, dolori muscolari.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 666/1992 del 7 agosto 1992

Specialità medicinale «DIPIRIDINA» (Diclofenac idrossietilpirrolidina) - granulare in bustine da mg 25 di p.a.

Titolare A.I.C.: Wharton S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Bologna, via Ragazzi del '99 n. 5, codice fiscale 00878760370.

Produttore: Wharton S.r.l. nello stabilimento consortile sito in Alanno Scalo (Pescara) - Contrada S. Emidio.

Confezione autorizzata, codice, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

20 bustine di granulare da mg 25 di p.a.;
codice: 028617013 (in base 10), 0V9B9P (in base 32);
classe: *c*).

Composizione: una bustina contiene: principio attivo: Diclofenac idrossietilpirrolidina mg 32,5 pari a Diclofenac sodico m 25.

Eccipienti: aspartame USP mg 20, sodio citrato Ph.Eur mg 60, polivinilpirrolidone USP mg 15, aroma pompelmo mg 250, sorbitolo Ph.Eur mg 1622,5.

Indicazioni terapeutiche: stati febbrili. Come coadiuvante nella terapia dell'influenza. Dolori di varia natura quali ad esempio mal di testa e di denti, dolori mestruali, artralgie, lombaggini, dolori muscolari.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 667/1992 del 11 agosto 1992

Specialità medicinale «METASTRON» (Stronzio «89 Sr» cloruro), nella forma soluzione iniettabile per via endovenosa.

Titolare A.I.C.: Amity S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via M.F. Quintiliano, 30, codice fiscale 07496130159.

Produttore: Amersham International nello stabilimento sito in Amersham (Regno Unito).

Confezione autorizzata, codice, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

una fiale di soluzione iniettabile per via endovenosa;
codice: 028109015 (in base 10), 0U1TU6R (in base 32);
classe: *b*) (prezzo L. 4.400.000).

Composizione: 4 ml di soluzione acquosa sterile di cloruro (Sr 89) di stronzio (150MBq, 4mCi). Ogni millilitro di soluzione contiene 10,9 22,6 mg di cloruro di stronzio.

Indicazioni terapeutiche: Metastron è indicato per alleviare i dolori causati da metastasi ossee secondarie a carcinoma prostatico in pazienti che non hanno risposto o non rispondono più alle terapie convenzionali fra cui la radioterapia a radiazioni esterne.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è vietata, trattandosi di prodotto che può essere impiegato soltanto negli ospedali e nelle case di cura autorizzate all'impiego di radiofarmaci.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 668/1992 del 7 agosto 1992

Specialità medicinale «EVADERMIN», lavanda vaginale.

Titolare A.I.C.: Laboratori Gamber S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Bolognola, 45, codice fiscale 03806681007.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Roma, via Bolognola, 45.

Confezione autorizzata, codice, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

5 flaconcini da 10 ml + 5 flaconi da 140 ml monouso;
codice: 027486012 (in base 10), 0U6TTW (in base 32);
classe: *c*).

Composizione: flaconcino: 100 ml contengono: principio attivo, polivinilpirrolidone - iodio g 10.

Eccipienti: acqua depurata q.b. a ml 100; flacone: 100 ml contengono: nonilfenossipolietossietanolo g 0,250; profumo per igiene intima g 0,500; acqua depurata q.b. a ml 100.

Indicazioni terapeutiche: antisettico dell'igiene intima femminile.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 669/1992 del 7 agosto 1992

Specialità medicinale «ECHOVIST» (galattosio), nella forma granulato per sospensione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Schering AG di Berlino (Repubblica Federale di Germania) rappresentata in Italia dalla società Schering S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 11, codice fiscale 00750320152.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Berlino (Repubblica Federale di Germania).

Confezione autorizzata, codice, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

2 flaconcini da g 3 di granulato + 2 flaconcini da ml 8,5 di soluzione al 20% + 2 dispositivi di prelievo:

codice: 027874015 (in base 10), 0ULNQZ (in base 32):

classe: *b)* (prezzo L. 140.350); suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992).

Composizione: 1 g di granulato contiene: galattosio in microgranuli 1 g; 1 ml di soluzione per la preparazione della sospensione contiene: galattosio 200 mg; acqua per preparazioni iniettabili 874,6 mg.

Indicazioni terapeutiche: mezzo di contrasto per la diagnosi ecocardiografica delle condizioni patologiche che portano a modificazioni emodinamiche nelle cavità del cuore destro. In particolare: difetti della valvola tricuspidale e polmonare, difetti congeniti (ad esempio del setto atriale o ventricolare),, masse o trombi intracavitari e coinvolgimento del cuore destro in altri processi patologici.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata, trattandosi di prodotto il cui uso è riservato ad ospedali, cliniche, case di cura e studi specializzati.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 670/1992 del 7 agosto 1992

Specialità medicinale «ILOMEDIN» (iloprost), nella forma soluzione concentrata per infusione.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 11, codice fiscale 00750320152.

Produttore: Schering AG/Divisione Farmaceutica, stabilimento sito in Berlino (Germania).

Confezione autorizzata, codice, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1 fiale da mg 0,100/1 ml di soluzione per infusione uso e.v.;

codice: 027181015 (in base 10), 0TXHYR (in base 32);

classe: *b)* (prezzo L. 441.900); suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992).

Composizione: 1 fiala contiene: iloprost trometamolo 0,134 mg pari a iloprost 0,100 mg.

Eccipienti: trometamolo 0,208 mg; etanolo 96% (v/v) 8,100 mg; cloruro di sodio 9,000 mg; acido cloridrico (1 N) 0,560 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della tromboangioite obliterante (morbo di Buerger) in stadio avanzato con ischemia critica degli arti quando non è indicato un intervento di rivascolarizzazione.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata, trattandosi di prodotto il cui uso è riservato agli ospedali, alle case di cura e alle cliniche specializzate.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 671/1992 del 7 agosto 1992

Specialità medicinale «REOMEDIN» (iloprost), nella forma soluzione concentrata per infusione.

Titolare A.I.C.: FBC S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Luigi Mancinelli, 11, codice fiscale n. 05062140156.

Produttore: Schering AG/Divisione Farmaceutica, stabilimento sito in Berlino (Germania).

Confezione autorizzata, codice, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1 fiala da mg 0,100/1 ml di soluzione per infusione uso e.v.

codice: 027183019 (in base 10), 0TXKXC (in base 32);

classe: *b)* (prezzo: L. 441.900); suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992, sotto la denominazione «FBC - ILO - 88»).

Composizione:

1 fiala contiene: iloprost trometamolo 0.134 mg pari a iloprost 0,100 mg; eccipienti: trometamolo 0,208 mg; etanolo 96% (v/v) 8.100 mg; cloruro di sodio 9,000 mg; acido cloridrico (1 N) 0.560 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento della tromboangioite obliterante (morbo di Buerger) in stadio avanzato con ischemia critica degli arti quando non è indicato un intervento di rivascolarizzazione;

regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata, trattandosi di prodotto il cui uso è riservato agli ospedali, alle case di cura ed alle cliniche specializzate.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 672/1992 del 7 agosto 1992

Specialità medicinale «ENDOPROST» (iloprost), nella forma soluzione concentrata per infusione.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Fulvio Testi, 330, codice fiscale n. 00737420158.

Produttore: Schering AG/Divisione Farmaceutica, stabilimento sito in Berlino (Germania).

Confezione autorizzata, codice, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1 fiala da mg 0.100/1 ml per infusione uso e.v.

codice: 027184011 (in base 10), 0TXLWC (in base 32);

classe: *b)* (prezzo: L. 441.900); suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992.

Composizione:

1 fiala contiene: iloprost trometamolo 0,134 mg; pari a iloprost 0,100 mg; eccipienti: trometamolo 0,208 mg; etanolo 96% (v/v) 8.100 mg; cloruro di sodio 9,000 mg; acido clorodrico (1 N) 0,560 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento della tromboangioite obliterante (morbo di Buerger) in stadio avanzato con ischemia critica degli arti quando non è indicato un intervento di rivascolarizzazione;

regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è vietata, trattandosi di specialità medicinale il cui uso è riservato agli ospedali, alle case di cura ed alle cliniche specializzate.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992

Decreto n. 673/1992 del 7 agosto 1992

Specialità medicinale «CENTOXIN» (HA - 1A), flacone di soluzione per infusione endovenosa da 100 mg/20 ml.

Titolare A.I.C.: Centocor B.V. Einsteinweg, 101, Leiden (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Centocor S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 27, codice fiscale n. 09994020155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Leiden (Olanda).

Confezione autorizzata, codice, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

flacone di soluzione per infusione endovenosa da 100 mg/20 ml; codice: 027767019 (in base 10), 0UHD7C (in base 32); classe: *b)* (prezzo: L. 7.663.950); suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992.

Composizione:

1 flacone da 20 ml contiene: principio attivo: HA - 1A (anticorpo monoclonale umano di classe IgM) mg 100. Eccipienti: sodio fosfato monobasico, monoidrato mg 3,5; sodio fosfato bibasico, biidrato mg 18,6; sodio cloruro mg 316,0; albumina umana g 1,00; acqua p.p. q.b. a ml 20.

Indicazioni terapeutiche:

CENTOXIN è indicato nel trattamento di pazienti con sindrome settica e diagnosi presunta di batteriemia da Gram - negativi, specialmente quelli con shock settico;

regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata, trattandosi di prodotto ad esclusivo uso ospedaliero.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove forme farmaceutiche delle sottoindicate specialità medicinali:

Decreto n. 674/1992 del 7 agosto 1992

Specialità medicinale «ASPIRINA RG» compresse da mg 500 a rilascio graduale (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126, codice fiscale n. 05849130157.

Produttore: Bayer S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Garbagnate Milanese (Milano).

Confezioni autorizzate, codici, classificazioni ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) RG - 10 compresse mg 500;

codice: 004763342 (in base 10), 04KCQG (in base 32); classe: *c)*;

2) RG - 20 compresse mg 500;

codice: 004763355 (in base 10), 04KCQV (in base 32); classe *c)*.

Composizione:

una compressa contiene: acido acetilsalicilico 500 mg (microincapsulato con etilcellulosa). Eccipienti: etilcellulosa 23 mg; potassio fosfato monobasico 3 mg; carbossimetilcellulosa sodica 20 mg; silice precipitata 1 mg; amido di mais 53 mg.

Indicazioni terapeutiche:

dolori reumatici e muscolari, mal di testa, nevralgie, mal di denti, dolori mestruali. Terapia sintomatica degli stati febbrili e delle sindromi influenzali e da raffreddamento;

regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 675/1992 del 7 agosto 1992

Specialità medicinale «NICORETTE transdermico» (NTDS) - (nicotina) cerotti da 10 cm², da 20 cm² e da 30 cm² (nuova forma farmaceutica e relativi nuovi dosaggi di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Kabi Pharmacia A.B. - Uppsala (Svezia) rappresentata in Italia dalla società Pierrel S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Capua (Caserta), s.s. Appia, codice fiscale n. 00294170634.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Uppsala (Svezia).

Confezioni autorizzate, codici, classificazioni ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 7 cerotti da 10 cm²;

codice: 025747041 (in base 10), 0SKRM1 (in base 32); classe: *c)*;

2) 28 cerotti da 10 cm²;

codice: 025747054 (in base 10), 0SKRMG (in base 32); classe: *c)*;

3) 7 cerotti da 20 cm²;

codice: 025747066 (in base 10), 0SKRMU (in base 32); classe: *c)*;

4) 28 cerotti da 20 cm²;

codice: 025747078 (in base 10), 0SKRN6 (in base 32); classe: *c)*;

5) 7 cerotti da 30 cm²;

codice: 025747080 (in base 10), 0SKRN8 (in base 32); classe: *c)*;

6) 28 cerotti da 30 cm²;

codice: 025747092 (in base 10), 0SKRNN (in base 32), classe *c)*.

Composizione:

un cerotto da 10 cm² contiene: principio attivo: nicotina mg 8,3. Eccipienti: poliestere non tessuto mg 36,1, poliisobutilene/polibutene mg 130,1;

un cerotto da 20 cm² contiene: principio attivo: nicotina mg 16,6. Eccipienti: poliestere non tessuto mg 72,2, poliisobutilene/polibutene mg 260,2;

un cerotto da 30 cm² contiene: principio attivo: nicotina mg 25. Eccipienti: poliestere non tessuto mg 108,3, poliisobutilene/polibutene mg 390,3.

Indicazioni terapeutiche:

nicorette transdermico (NTDS) è indicato come coadiuvante nella disassuefazione dal tabagismo;

regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata alla presentazione di ricetta medica;

altre condizioni: la specialità medicinale deve essere destinata all'impiego nel solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 676/1992 del 7 agosto 1992

Specialità medicinale «GASTROL» (pirenzepina dicloridrato), granulare da 25 mg e granulare da 50 mg (nuove forme farmaceutiche di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Salus Researches S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58, codice fiscale n. 03151540584.

Produttore: Salus Researches S.p.a., nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina, 1496.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

20 bustine di granulare da 25 mg;

codice: 025385030 (in base 10), 0S6Q26 (in base 32);
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza dal 1° ottobre 1992 (prezzo L. 11.900; *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 16 luglio 1992);

20 bustine di granulare da 50 mg;

codice: 025385042 (in base 10), 0S6Q2L (in base 32);
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza dal 1° ottobre 1992 (prezzo L. 14.300); *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 16 luglio 1992.

Composizione:

ogni bustina di granulare da 25 mg contiene: principio attivo: pirenzepina dicloridrato mg 25. Eccipienti: sodio bicarbonato mg 250, acido citrico mg 300, aroma arancia mg 200, silice precipitata mg 20, saccarosio mg 2500;

ogni bustina di granulare da 50 mg contiene: principio attivo: pirenzepina dicloridrato mg 50. Eccipienti: sodio bicarbonato mg 250, acido citrico mg 300, aroma arancia mg 200, silice precipitata mg 20, saccarosio mg 2500.

Indicazioni terapeutiche:

ulcera peptica, ulcera del moncone, gastroduodeniti anche su base iatrogena;

regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 677/1992 del 7 agosto 1992

Specialità medicinale «FARLUTAL» (medrossiprogesterone acetato) sospensione per uso orale da mg 500 e da mg 1000 (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Imbonati, 24, codice fiscale n. 07608290156.

Produttore: Farmitalia Carlo Erba S.r.l. nello stabilimento consortile sito in Nerviano (Milano), via Milano, 68.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

30 flaconi di sospensione uso orale da mg 500;

codice: 015148137 (in base 10), 0GG939 (in base 32);
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, e con decorrenza dal 1° ottobre 1992 (prezzo L. 165.000): *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 16 luglio 1992;

15 flaconi di sospensione uso orale mg 1000;

codice: 015148149 (in base 10), 0GG93P (in base 32):
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, e con decorezza dal 1° ottobre 1992 (prezzo L. 165.000): *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 16 luglio 1992.

Composizione:

ogni flacone da mg 500 contiene: medrossiprogesterone acetato 500 mg; saccarosio 2500 mg; glicole propilenico 50 mg; polisorbato21, 25 mg; sodio saccarinato 15 mg; aroma latte 10 mg; metile-p-idrossibenzoato 5.625 mg; etile-p-idrossibenzoato 1,125 mg; propile-p-idrossibenzoato 0,750 mg; metilcellulosa 5 mg; sodio citrato 5 mg; simeticone 1 mg; acqua depurata q.b. a 5 ml;
ogni flacone da mg 1000 contiene: medrossiprogesterone acetato 1000 mg; saccarosio 5000 mg; glicole propilenico 100 mg; polisorbato21 50 mg; sodio saccarinato 30 mg; aroma latte 20 mg; metile-p-idrossibenzoato 11.25 mg; etile-p-idrossibenzoato 2,25 mg; propile-p-idrossibenzoato 1,50 mg; metilcellulosa 10 mg; sodio citrato 10 mg; simeticone 2 mg; acqua depurata q.b. a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche:

carcinoma della mammella, dell'endometrio, della prostata, del rene. Adenoma prostatico:

regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 678/1992 del 7 agosto 1992

Specialità medicinale «IMMUNOZIMA» (lisozima) granulare in bustine da mg 250 e da mg 500 (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Salus Researches S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58, codice fiscale 03151540584.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento comune sito in Roma, via Tiburtina, 1496.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

30 bustine di granulare da mg 250 di p.a.;

codice: 022078099 (in base 10), 0P1SNM (in base 32):
classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° ottobre 1992 (prezzo: L. 11.900): *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 16 luglio 1992;

30 bustine di granulare da mg 500 di p.a.;

codice: 022078101 (in base 10), 0P1SNP (in base 32):
classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° ottobre 1992 (prezzo: L. 19.800); *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 16 luglio 1992.

Composizione:

una bustina da mg 250 contiene: principio attivo: lisozima cloruro 250 mg. Eccipienti: povidone 50 mg, ammonio glicirizzinato 50 mg, saccarosio 2500 mg;

una bustina da mg 500 contiene: principio attivo: lisozima cloruro 500 mg. Eccipienti: povidone 50 mg, ammonio glicirizzinato 50 mg, saccarosio 2500 mg;

Indicazioni terapeutiche:

(Herpes Zoster, Herpes Simplex, stomatiti virali, parotite epidemica, epatiti virali, paralisi a frigore del facciale);

regime di dispensazione: la vendita del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 683/1992 del 7 agosto 1992

Specialità medicinale «EFFERALGAN» (paracetamolo), compresse effervescenti da 500 mg, sciroppo per uso pediatrico, polvere effervescente da 80 mg per la preparazione di soluzioni bevibili per lattanti e polvere effervescente da 150 mg per la preparazione di soluzioni bevibili per bambini (nuovo dosaggio e nuove forme farmaceutiche di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Laboratoires UPSA di Agen (Francia), rappresentata in Italia dalla società Upsamedica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Mascheroni, 31, codice fiscale 09649610152.

Produttore: Laboratories UPSA nello stabilimento sito in Agen (Francia).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 16 compresse effervescenti da 500 mg (Efferalgan 500);

codice: 026608036 (in base 10), 0TD0F4 (in base 32);
classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° ottobre 1992 (prezzo: L. 3.950);

2) flacone sciroppo da 90 ml per uso pediatrico;

codice: 026608048 (in base 10), 0TD0FJ (in base 32);
classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° ottobre 1992 (prezzo: L. 2.750).

3) 12 bustine di polvere effervescente da 80 mg per lattanti;

codice: 026608051 (in base 10), 0TD0FM (in base 32);
classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° ottobre 1992 (prezzo: L. 2.100).

4) 12 bustine di polvere effervescente da 150 mg per bambini;

codice: 026608063 (in base 10), 0TD0FZ (in base 32);
classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° ottobre 1992 (prezzo: L. 2.500).

Composizione:

ogni compressa effervescente contiene: principio attivo: paracetamolo 500 mg; eccipienti: acido citrico 1114 mg, sodio carbonato 332 mg, sodio bicarbonato 942 mg, sorbitolo 300 mg, sodio saccarinato 7 mg, sodio docusato 0,227 mg, polivinilpirrolidone 1,287 mg, sodio benzoato 60,606 mg;

100 ml di sciroppo contengono: principio attivo: paracetamolo 3,000 g, eccipienti: poliossietilenglicole 6000 20 g, saccarosio 67% 50 g, sodio saccarinato 0,150 g, sodio paraidrossibenzoato di metile 0,070 g, sodio paraidrossibenzoato di propile 0,030 g, acido sorbico 0,135 g, aroma caramello-vaniglia 0,200 g, acqua depurata q.b. a 100 ml;

ogni bustina di polvere effervescente da 80 mg contiene: principio attivo: paracetamolo 80 mg; eccipienti: acido citrico 178,24 mg, sodio carbonato 53,12 mg, sodio bicarbonato 150,72 mg, sorbitolo 48 mg, sodio saccarinato 1,12 mg, sodio docusato 0,04 mg, polivinilpirrolidone 0,21 mg, sodio benzoato 9,70 mg;

ogni bustina di polvere effervescente da 150 mg contiene: principio attivo: paracetamolo 150 mg; eccipienti: acido citrico 334,20 mg, sodio carbonato 99,60 mg, sodio bicarbonato 282,60 mg, sorbitolo 90 mg, sodio saccarinato 2,10 mg, sodio docusato 0,07 mg, polivinilpirrolidone 0,39 mg, sodio benzoato 18,18 mg.

Indicazioni terapeutiche:

Per «Efferalgan 500» compresse effervescenti: «Trattamento sintomatico delle affezioni dolorose di ogni genere (ad esempio mal di testa, mal di denti, torcicollo, dolori articolari e lombosacrali, piccoli interventi chirurgici) e delle affezioni febbrili e da raffreddamento (stati influenzali e raffreddore)».

Per «Efferalgan» bustine effervescenti da 80 mg, bustine effervescenti da 150 mg, e sciroppo: «Trattamento sintomatico delle affezioni dolorose, febbrili e da raffreddamento».

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Con i decreti ministeriali di sequito indicati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuovi dosaggi delle sottoindicate specialità medicinali.

Decreto n. 664/1992 del 4 agosto 1992

Specialità medicinale «ALFAFERONE» (Interferon alfa naturale da leucociti umani normali), iniettabile da 6.000.000 U.I./1 ml e iniettabile da 3.000.000 U.I./1 ml (nuovi dosaggi di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Diagnostici Ismunit S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Castagnetta n. 7, codice fiscale 08908380150.

Produttore: Schiapparelli Diagnostici Ismunit S.p.a. nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Castagnetta n. 7.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 1 fiala da 6.000.000 U.I./1 ml;

codice: 026518050 (in base 10), 0T98K2 (in base 32);
classe: *a)* con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza dal 1° settembre 1992 (prezzo: L. 250.550) (suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992).

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 463/83 non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito.

2) 1 fiala da 3.000.000 U.I./1 ml;

codice: 026518062 (in base 10), 0T98KG (in base 32);
classe: *a)* con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza dal 1° settembre 1992 (prezzo: L. 141.700) (suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992).

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 463/83 non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito.

Composizione:

1 fiala da 6.000.000 U.I./1 ml contiene: principio attivo: Interferon alfa naturale da leucociti umani normali U.I. 6.000.000; eccipienti: cloruro di sodio Ph.Eur. mg 8, cloruro di potassio Ph.Eur. mg 0,20, fosfato di potassio monobasico Ph.Eur. mg 0,20, fosfato di sodio bibasico Ph.Eur. mg 1,15, acqua per preparazioni iniett. Ph.Eur q.b. a ml 1;

1 fiala da 3.000.000 U.I./1 ml contiene: principio attivo: Interferon alfa naturale da leucociti umani normali U.I. 3.000.000; eccipienti: cloruro di sodio Ph.Eur. mg 8, cloruro di potassio Ph.Eur. mg 0,20, fosfato di potassio monobasico Ph.Eur. mg 0,20, fosfato di sodio bibasico Ph.Eur. mg 1,15, acqua per preparazioni iniett. Ph.Eur q.b. a ml 1.

Indicazioni terapeutiche:

Alfaferone trova indicazione nel trattamento di:

a) Neoplasie del sistema linfatico ed emopoietico:

leucemia a cellule capellute (Tricoleucemia);
mieloma multiplo: terapia di mantenimento per i pazienti in remissione obiettiva della malattia dopo trattamento di induzione.
linfoma non Hodgkin: nel linfoma follicolare ad elevata massa neoplastica come integrazione della chemioterapia con dexorubicina, ciclofosfamide, teniposide e prednisolone;
micosi fungoide;
leucemia mieloide cronica.

b) Neoplasie solide:

sarcoma di Kaposi nei pazienti affetti da AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) senza storia di infezioni opportunistiche;
sensibile giovamento è stato riscontrato in una parte di pazienti affetti da carcinoma renale e melanoma maligno.

c) Malattie virali:

epatite B: trattamento di pazienti adulti con epatite cronica attiva B che presentano markers di replicazione virale, ad esempio positivi per HBV-DNA, DNA polimerasi o HBsAg;

epatite cronica non-A non-B: riduzione a breve termine dell'attività della malattia in pazienti adulti con epatite cronica attiva non-A non-B con elevati enzimi epatici e senza scompenso epatico. Non sono dimostrati benefici a lungo termine sui quadri clinico ed istologico; condilomatosi acuminata.

Regime di dispensazione: Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica su indicazione di un centro ospedaliero.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 679/1992 del 7 agosto 1992

Specialità medicinale «NICOTRANS light» (nicotina) cerotti transdermici da 15 mg (nuovo dosaggio di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Elan Pharma - Athlone (Irlanda) rappresentata in Italia dalla società Recordati - Industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali n. 1, codice fiscale 00748210150.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Athlone (Irlanda).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 7 cerotti transdermici da mg 15;

codice: 027920038 (in base 10), 0UN1P6 (in base 32);
classe: *c)*;

2) 14 cerotti transdermici da mg 15;

codice: 027920040 (in base 10), 0UN1PS (in base 32);
classe: *c)*.

Composizione: ogni cerotto transdermico contiene: nicotina mg 15;

Indicazioni terapeutiche:

Nicotrans è indicato come coadiuvante nella disassuefazione da tabagismo.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 681/1992 del 7 agosto 1992

Specialità medicinale «FALVIN» (fenticonazolo nitrato), ovuli da 600 mg - uso vaginale (nuovo dosaggio di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Farmades S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara, 282, codice fiscale 00400380580.

Produttore: la specialità medicinale viene prodotta e confezionata dalla società R.P. Scherer S.p.a., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina).

I controlli sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Roma, via di Tor Cervara, 282.

Confezioni autorizzata, codice, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

2 ovuli da 600 mg - uso vaginale;

codice: 025982190 (in base 10), 0SSX7G (in base 32);
classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° ottobre 1992 (prezzo: L. 19.400) (*Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 16 luglio 1992).

Composizione: ogni ovulo contiene:

principio attivo: fenticonazolo nitrato mg 600; eccipienti: paraffina liquida mg 435, vaselina bianca mg 85, lecitina di soia mg 8, gelatina mg 209, glicerina mg 102, titanio biossido mg 4,8, sodio etil-idrossibenzoato mg 1, sodio propilidrossibenzoato mg 0,5.

Indicazioni terapeutiche: candidosi delle mucose genitali (vulvovaginiti, colpiti, fluor infettivo).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 682/1992 del 7 agosto 1992

Specialità medicinale «FENTIGYN» (fenticonazolo nitrato), nella preparazione: ovuli vaginali da 600 mg (nuovo dosaggio di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, codice fiscale 00826480154.

Produttore: R.P. Scherer S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina).

Confezione autorizzata, codice, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

2 ovuli vaginali da 600 mg;

codice: 027193123 (in base 10), 0TXVT3 (in base 32):
classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° ottobre 1992 (prezzo: L. 19.400) (*Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 16 luglio 1992).

Composizione: ogni ovulo contiene: fenticonazolo nitrato 600 mg; eccipienti: paraffina liquida 435 mg, vaselina bianca 85 mg, lecitina di soia 8 mg, gelatina 209 mg, glicerina 102 mg, titanio biossido 4,8 mg, sodio p-idrossibenzoato d'etile 1 mg, sodio p-idrossibenzoato di propile 0,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: candidiasi delle mucose genitali (vulvovaginiti, colpiti, fluor infettivo).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992

Decreto n. 684/1992 del 7 agosto 1992

Specialità medicinale «SONGAR» (Triazolam), nella forma capsule da mg 0,125 (nuovo dosaggio di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Valeas S.p.a. - Industria chimica e farmaceutica, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Vallisneri, 10, codice fiscale 04874990155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Milano, via Vallisneri, 10.

Confezione autorizzata, codice, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

10 capsule da mg 0,125;

codice: 024731085 (in base 10), 0RLRGF (in base 32);
classe: *d)*.

Composizione: una capsula contiene: principio attivo: triazolam mg 0,125; eccipienti: cellulosa microcristallina mg 64,34; calcio fosfato bibasico mg 78,62; talco mg 1,92; silice precipitata mg 0,46; magnesio stearato mg 1,50; E 127 mg 0,04; sodio carbossimetilamido mg 3; gelatina mg 50.

Indicazioni terapeutiche: Songar è indicato per il trattamento di pazienti affetti da insonnia transitoria e di breve durata. È anche utile quale trattamento a breve termine in pazienti selezionati sofferenti di insonnia persistente.

Il farmaco deve essere usato solo quando le turbe del sonno siano gravi, invalidanti o tali da causare un malessere profondo.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Con il decreto ministeriale di seguito indicato è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio di una nuova confezione di specialità medicinale.

Decreto n. 680/1992 del 7 agosto 1992

Specialità medicinale: «NICOTRANS» (nicotina) 7 cerotti transdermici da 30 mg (nuova confezione di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Elan Pharma - Athlone (Irlanda) rappresentata in Italia dalla società Recordati - Industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali, n. 1, codice fiscale 00748210150.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Athlone (Irlanda).

Confezione autorizzata, codice, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 7 cerotti transdermici da mg 30:
codice: 027920026 (in base 10), 0UN1NU (in base 32);
classe: *c)*.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale non è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Con i decreti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 685/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale: «VAPOR-SOL» 20 compresse per inalazione.

Codice: 011446010 (in base 10), 0BX9RU (in base 32).

Titolare A.I.C.: Difa Cooper S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Caronno Pertusella (Varese), codice fiscale 00334560125.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare dell'A.I.C.: Truffini & Regge Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Oslavia, 18, codice fiscale 01384430151.

Produttore: la nuova titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Milano, via Oslavia, 18.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 686/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale: «PLATINEX» (cisplatino), iniettabile per via endovenosa:

1 flacone mg 10 di liofilizzato - codice 024254017;
1 flacone mg 50 di liofilizzato - codice 024254029;
flacone mg 10 ml 20 soluzione pronto uso - codice 024254031;
flacone mg 25 ml 50 soluzione pronto uso - codice 024254043;
flacone mg 50 ml 100 soluzione pronto uso - codice 024254056.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb Company - Princeton - New Jersey (USA) rappresentata in Italia dalla società Bristol italiana (Sud) S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo, codice fiscale 00136120599.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare: Bristol italiana (Sud) S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo, codice fiscale 00136120599.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata dalla società titolare A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Sermoneta (Latina), via del Murillo.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 687/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale: «LUCISAN» (nafazolina nitrato), flacone ml 8 di gocce oculari.

Codice: 025106016 (in base 10), 0RY5M0 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Lirca Synthelabo S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Mascagni, 2, codice fiscale 06685100155.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43, codice fiscale 04485620159.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta dalla società Montefarmaco S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Pero (Milano), via Galilei, 7.

I controlli e le operazioni terminali di confezionamento sono effettuati dalla società titolare A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Origgio (Varese) via G. Di Vittorio, 2.

Composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: principi attivi: invariati; eccipienti: acqua distillata di Hamamelis Virginiana L. g 12.5; acido borico g 1,08, glicerolo g 1; sodio borato g 0.215; alcool etilico g 0,04, clorobutanolo emiidrato g 0,04; metile p-idrossibenzoato g 0,01; etile p-idrossibenzoato g 0,01; propile p-idrossibenzoato g 0.01; domifen bromuro mg 4; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 100 ml.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 688/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale: «NICERGOLYN» (nicergolina), nelle forme:

50 capsule × mg 10:
codice: 024462020 (in base 10), 0RBJQ4 (in base 32);

8 fiale liofilizzate × mg 2 + 8 fiale solv. × ml 2:
codice: 024462032 (in base 10), 0RBJQJ (in base 32).

Titolare A.I.C.: Istituto chemioterapico S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Piacenza, via Morigi, 45, codice fiscale 07704130157.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Erbamont Italia N.V. (già Erbamont Italia B.V.), con sede legale in Rotterdam (Olanda) e sede amministrativa e domicilio fiscale in Milano, viale Bezzi, 24, codice fiscale 08342180158.

Produttore: la produzione della preparazione capsule è effettuata dall'Istituto chemioterapico S.p.a., nello stabilimento sito in Piacenza, via Morigi, 45; i relativi controlli sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Ascoli Piceno.

La produzione della preparazione fiale di liofilizzato + fiale di solvente è effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Nerviano (Milano)

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 689/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale: «ESTRADERM TTS» (estradiolo), cerotti transdermici da 25-50-100 mcg.

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. n. 233, km 20,500.

Modifica apportata:

Produttore, limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento: le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate anche dalla consociata francese Ciba Geigy S.A. nello stabilimento sito in Huningue e, in alternativa, dalla casa madre svizzera Ciba Geigy L.T.D. nello stabilimento sito in Basilea (Svizzera).

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 690/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale «ZEPELIN» (feprazone), preparazione in crema confezione tubo da 50 g.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10.

Modifica apportata:

Produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e confezionata dalla ditta Montefarmaco S.p.a., nello stabilimento sito in Pero (Milano); i controlli sono effettuati, secondo quanto precedentemente autorizzato, dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., nello stabilimento sito in Reggello (Firenze).

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 691/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale «VENTOLIN ESPETTORANTE» sciroppo, nella confezione flacone da ml 200 di sciroppo.

Titolare A.I.C.: Glaxo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2, codice fiscale 00212840235.

Modifica apportata:

Produttore: la specialità medicinale è ora prodotta anche dalla società Glaxo Operations U.K. Ltd. nello stabilimento sito in Speke (Gran Bretagna) ed è importata in Italia sia già pronta e confezionata per la vendita, sia allo stato sfuso, con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento (etichettatura del flacone, astucciamento con inserimento del foglio illustrativo e bollinatura), da parte della Glaxo S.p.a., negli stabilimenti consortili siti in Verona e in San Paolo di Torrile (Parma).

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 692/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinali:

ESIDREX - 20 compresse mg 25;
LIORESAL - 50 compresse mg 25;
LUDIOMIL - 30 compresse mg 50;
NEPRESOL - 40 compresse mg 25;
ORIMETEN - 40 compresse mg 250;
TOFRANIL - 50 confetti mg 25 e 60 confetti mg 10.

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. n. 233, km 20,500.

Modifica apportata:

Produttore: le specialità medicinali sono prodotte e controllate anche dalla consociata estera Ciba Geigy - Sociedad Anonima nello stabilimento sito in Barcellona (Spagna).

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 693/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale: «DESFERAL» (Deferossamina metansolfonato) - scatola da 10 flaconcini a tappo perforabile.

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. n. 233, km 20,500.

Modifica apportata:

Produttore: limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento: le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate anche dalla consociata francese Ciba Geigy S.A. nello stabilimento sito in Huningue.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 694/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale: «UVILON», nella forma sciroppo.

Titolare A.I.C.: Bayer AG di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126.

Modifica apportata:

Produttore: previsione di ulteriore produttore: la specialità medicinale è prodotta anche dalla società L. Molteni & C. dei Fratelli Alitti S.p.a., nello stabilimento sito in Scandicci (Firenze), via Pisana, 458. In tale stabilimento la specialità medicinale può essere prodotta sia già pronta e confezionata per la vendita, sia allo stato sfuso con conseguente esecuzione delle operazioni terminali di confezionamento da parte della società Bayer S.p.a. nello stabilimento consortile, sito in Garbagnate Milanese.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 695/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinali:

ANIFED - 40 capsule molli da mg 10;
codice: 024867018;
ALISEUM - 20 capsule da mg 5;
codice: 017510013 e
20 capsule da mg 2;
codice: 017510025.

Titolare A.I.C.: Laboratorio chimico farmaceutico Giorgio Zoja S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Lamarmora, 1, codice fiscale 00738390152.

Modifica apportata:

Produttore: le specialità medicinali, nelle forme sopra specificate, sono ora prodotte e controllate anche dalla società R.P. Scherer S.p.a., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina).

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 696/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale: «EUPHYLLINA RILCON» (30 capsule da 50 mg, 30 capsule da 200 mg e 30 capsule da 300 mg).

Titolare A.I.C.: Byk Gulden Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Giotto, 1.

Modifica apportata:

Produttore: la specialità medicinale sopra indicata è prodotta e controllata dalla società estera Byk Gulden Lomberg, nello stabilimento sito in Konstanz (Germania). Le operazioni terminali di confezionamento (blisteraggio, inscatolamento ed inserimento del foglio illustrativo) sono effettuate dalla società titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio, nello stabilimento della stessa, sito in Cormano (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 697/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale: «SUPRACORT» (6 fiale iniettabili da 1 ml).

Titolare A.I.C.: A.M.S.A. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale dei Parioli, 27, codice fiscale 00539640482.

Modifica apportata:

Produttore: la specialità medicinale sopra indicata è prodotta e confezionata dalla società Laboratorio farmaceutico S.I.T. (Specialità igienico terapeutiche) S.r.l. nello stabilimento sito in Mede (Pavia). I controlli biologici sono eseguiti dalla società Biolab SGS S.r.l., nello stabilimento sito in Vimodrone (Milano). Gli altri controlli sono eseguiti dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, nello stabilimento sito in Barberino di Mugello (Firenze).

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 698/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale: «PROTEOFERRINA 40», (ferritina) nella forma 24 capsule da mg 40.

Titolare A.I.C.: Bayropharm italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, v.le Certosa, 210, codice fiscale 00829950153.

Modifiche apportate:

Forma farmaceutica e confezione: in sostituzione della forma farmaceutica e confezione 24 capsule da mg 40 sono autorizzate la forma formaceutica e confezione 10 flaconcini monodose per uso orale da mg 40.

Composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente:

ogni flaconcino per uso orale da mg 40 × ml 15 contiene: principio attivo: ferro proteinsuccinilato 800 mg (pari a Fe+++ 40 mg): eccipienti: sorbitolo 1.400 g, glicole propilenico 1 g, metile p-idrossibenzoato sodico 0,045 g, propile p-idrossibenzoato sale sodico 0,015 g, aroma morella 0,060 g, saccarina sodica 0.015 g, acqua depurata ml 12,565.

Conseguentemente, sulle etichette della specialità medicinale la denominazione «PROTEOFERRINA 40» è accompagnata dalla specificazione «ferro proteinsuccinilato».

Numeri di codice:

10 flaconcini × os da mg 40:
codice: 023438056 (in base 10), 0QC8R8 (in base 32).

La specialità medicinale resta collocata nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, alle condizioni precedentemente predisposte (prezzo: L. 21.400) (suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992).

Produttore: la specialità medicinale, nella forma flaconcini monodose per uso orale da ml 40, è ora prodotta sia dalla Farmades S.p.a. nello stabilimento sito in Roma, via Tor Cervara, 282, sia dalla società Italfarmaco S.p.a. nello stabilimento comune sito in Milano, v.le Fulvio Testi, 330.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

I lotti già prodotti, con la precedente composizione, non possono essere più venduti a partire dal 1° dicembre 1992.

Decreto n. 699/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale: «FERREMON» (ferritina), nella forma 10 flaconcini 15 ml di soluzione per uso orale.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico Dr. Medici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Fratelli Ruspoli, 14, codice fiscale 00849630157 (decreto ministeriale 27 luglio 1987).

Modifica apportata:

Composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente:

principio attivo: ferro proteinsuccinilato (pari a Fe+++ mg 40) mg 800; eccipienti: sorbitolo g 1.400, glicole propilenico g 1, metile p-idrossibenzoato sale sodico g 0,045, propile p-idrossibenzoato sale sodico g 0,015, aroma morella g 0,060, saccarina sodica g 0,015, acqua depurata ml 12,565.

Conseguentemente, sulle etichette della specialità medicinale la denominazione «FERROMON» è accompagnata dalla specificazione «Ferro proteinsuccinilato».

Numeri di codice:

10 flaconcini da 15 ml di soluzione per uso orale;
codice: 017780038 (in base 10), 0JYMB6 (in base 32).

La specialità medicinale resta collocata nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, alle condizioni precedentemente previste e a prezzo invariato fino al 31 dicembre 1992; dal 1° gennaio 1993, al prezzo indicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

I lotti già prodotti, con la precedente composizione, non possono essere più venduti a partire dal 1° dicembre 1992.

Decreto n. 700/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale: «FERRO-TRE» (ferritina), soluzione orale.

Titolare A.I.C.: Mediolanum farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Giuseppe Cottolengo, 31, codice fiscale 01689550158 (decreti ministeriali 6 giugno 1981 e 18 maggio 1991).

Modifica apportata:

Composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente:

un flaconcino contiene: ferro acetil transferrina in soluzione idroglicerica ml 2 (corrispondente a 40 mg di Fe+++): eccipenti: sorbitolo g 3, metile p-idrossibenzoato (sale sodico) mg 15, propile p-idrossibenzoato (sale sodico) mg 2,5, aroma melange mg 10, acqua depurata q.b. a ml 10; il tappo serbatoio contiene: acido folico mcg 800; eccipienti: mannitolo mg 100;

Numeri di codice:

10 flaconcini orali:
codice: 024355036 (in base 10), 0R786W (in base 32).

La specialità medicinale resta collocata nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, alle condizioni precedentemente previste e a prezzo invariato fino al 31 dicembre 1992; dal 1 gennaio 1993, al prezzo indicato nel suppl ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

I lotti già prodotti, con la precedente composizione, non possono essee più venduti a partire dal 1° dicembre 1992

Decreto n. 701/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale: «FERROSTAR» (ferritina), soluzione orale e capsule.

Titolare A.I.C.: Mediolanum farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano via S. Giuseppe Cottolengo, 31, codice fiscale 01689550158 (decreto ministeriale 18 maggio 1991).

Modifica apportata:

Composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente:

un flaconcino contiene: ferro acetil transferrina in soluzione idroglicerica ml 2 (corrispondente a 40 mg di Fe+++); eccipenti: sorbitolo polvere g 2.50, saccarosio g 1, metile p-idrossibenzoato sodico g 0,03, essenza di albicocca g 0,03, acqua demineralizzata q.b. a ml 10;

ogni capsula contiene:

ferro acetil transferrina mg 200 (pari a 40 mg di Fe+++): eccipienti: lattosio anidro mg 35, salice pecipitata mg 15, polietilenglicole 6000 mg 10; magnesio stereato mg 10; composizione della capsula: ossido di ferro rosso mg 1,20, titanio biossido F.U. mg 0,26, gelatina F.U. mg 78,54.

Conseguentemente sulle etichette della specialità medicinale la denominazione «FERROSTAR» è accompagnata dalla specificazione «Ferro acetil transferrina»;

Numeri di codice:

10 flaconcini orali da 40 mg;
codice: 025785070 (in base 10), 0SLWRQ (in base 32);
20 capsule da 40 mg:
codice: 025785080 (in base 10), 0SLWRS (in base 32).

La specialità medicinale resta collocata nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, alle condizioni precedentemente previste e a prezzo invariato fino al 31 dicembre 1992; dal 1° gennaio 1993, al prezzo indicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

I lotti già prodotti, con la precedente composizione, non possono essere più venduti a partire dal 1° dicembre 1992.

Decreto n. 702/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale: «FRUTTIDASI» (calcio folinato), soluzione per uso orale, nella confezione da 10 flaconcini.

Titolare A.I.C.: Biomedica Foscama - Industria chimico-farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, km 14.500, codice fiscale 00408870582 (decreto ministeriale 23 novembre 1985).

Modifiche apportate:

Denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata «CITOFOLIN» (calcio folinato).

Titolare A.I.C.: nuovo titolae A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli, 50, codice fiscale 00825120157.

Produttore: Poli S.p.a. nello stabilimento comune sito in Quinto De Stampi - Rozzano (Milano).

Composizione:

ogni flaconcino contiene:

sorbitolo soluzione g 5,6, saccarina sodica g 0,003, arancia dolce essenza g 0,00f, metile p-idrossibenzoato g 0,0072, propile p-idrossibenzoato g 0,0008, acqua depurata q.b. a ml 8;

tappo separatore: calcio folinato pentaidrato (pari a 15 mg di acido folinico) mg 19,05; eccipienti: mannitolo mg 140.

Confezione e numeri di codice:

10 flaconcini da 15 mg:
codice: 024632097 (in base 10), 0RHQT1 (in base 32).

Classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988: classe *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° gennaio 1993 (prezzo L. 15.700).

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

I lotti già prodotti, con la precedente formulazione, non possono essere più venduti a partire dal 1° marzo 1993.

Decreto n. 03/1991 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale: «EMODISINTOX» (ferritina).

Titolare A.I.C.: IRBI S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), km 28, codice fiscale 00463740589:

Modifiche apportate:

forma farmaceutica e confezione: da 20 bustine da g 7 di granulare a 10 flaconcini monodose da 15 ml × mg 40, uso orale.

Composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente:

un flaconcino da 15 ml di soluzione contiene: principio attivo: ferro proteinsuccinilato mg 800 (pari a Fe+++ mg 40); eccipienti: sorbitolo g 1.400, glicole propilenico g 1, metile-p-idrossibenzoato sale sodico g 0.045, propile-p-idrossibenzoato sale sodico g 0.015, aroma morella g 060, saccarina sodica g 0,015, acqua depurata ml 12,565.

Conseguentemente, in etichetta la denominazione «EMODISINTOX» è seguita dalla specificazione «(ferro proteinsuccinilato)».

Produttore: Variazione del produttore: la produzione ed il controllo sono ora effettuati dalla società Italfarmaco S.p.a. nello stabilimento comune, sito in Milano, viale F. Testi, 330.

Codice della confezione:

10 flaconcini monodose da mg 40:
020796064 (in base 10), 0MUNP0 (in base 32).

La specialità medicinale resta collocata nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, alle condizioni precedentemente previste (prezzo: L. 21.400) (suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992).

Indicazioni terapeutiche: Anemie ferroprive, sindromi morbose da carenza marziale.

Regime di dispensazione: La vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla pesentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

I lotti già prodotti, con la composizione precedentemente autorizzata, non possono essere più venduti a partire dal 1° dicembre 1992.

Decreto n. 704/1991 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale: «GENOTROPIN» (ormone somatotropo biosintetico), 1 flaconcino liofilizzato a tappo perforabile da 4 U.I. + fiala solvente.

Titolae A.I.C.: Kabi Pharmacia AB - Uppsala (Svezia), rappresentata in Italia dalla società Pierrel S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Capua (Caserta), strada statale Appia, codice fiscale 00294170634.

Modifiche apportate:

Denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata «GENOTROPIN 4 UI KABIVIAL» (ormone somatotropo biosintetico).

Confezionamento: in sostituzione del confezionamento «1 flaconcino di liofilizzato a tappo perforabile da 4 U.I. + fiala solvente» è autorizzato il confezionamento «1 tubofiala a due scomparti contenente 4 U.I. di ormone somatotropo biosintetico in ml 1 di soluzione ricostituita».

Numeri di codice: i numeri di codice del prodotto, variato nella denominazione e nel confezionamento (il quale resta collocato, a prezzo invariato nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988) sono: 026844023 (in base 10), 0TM6VR (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

I lotti già prodotti, con la precedente denominazione e confezionamento non possono essere più venduti a partire dal 1° giugno 1993.

Decreto n. 705/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale: «VENOGAMMA POLIVALENTE» (immunoglobuline umane polivalenti allo stato naturale), nella forma liofilizzato iniettabile uso endovenoso, nelle confezioni:

flaconi di liofilizzato da mg 250, flacone di liofilizzato da mg 500, flacone di liofilizzato da mg 1000, flacone di liofilizzato da mg 5000 e flacone di liofilizzato da mg 10.000.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Diagnostici Ismunit S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Castagnetta, 7, codice fiscale 08908380150.

Modifiche apportate:

confezionamento: tutte le confezioni della specialità medicinale contengono ora, oltre al flacone di liofilizzato, anche un flacone di solvente ed un set per la ricostituzione e l'infusione.

Numeri di codice:

flacone di liofilizzato da mg 250 + flacone da ml 5 di solvente + set per la ricostituzione e l'infusione:
codice: 025261102 (in base 10), 0S2X1G (in base 32);
flacone di liofilizzato da mg 500 + flacone da ml 10 di solvente + set per la ricostituzione e l'infusione;
codice: 025261114 (in base 10), 0S2X1U (in base 32);
flacone di liofilizzato da mg 1000 + flacone da ml 20 di solvente + set per la ricostituzione e l'infusione:
codice: 025261126 (in base 10), 0S2X26 (in base 32);
flacone di liofilizzato da mg 2500 + flacone di solvente da ml 50 + set per la ricostituzione e l'infusione:
codice: 025261138 (in base 10), 0S2X2L (in base 32);
flacone di liofilizzato da mg 5000 + flacone di solvente da ml 100 + set per la ricostituzione ed infusione:
codice: 025261140 (in base 10), 0S2X2N (in base 32);
flacone di liofilizzato da mg 10000 + flacone di solvente da ml 200 + set per la ricostituzione ed infusione:
codice: 025261153 (in base 10), 0S2X31 (in base 32).

Produttore: la produzione del flacone di solvente è effettuata dalla società Schiapparelli Salute S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Torino, corso Belgio, 86.

I flaconi di liofilizzato continuano ad essere prodotti come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, recanti il confezionamento precedentemente autorizzato, non possono essere più venduti a partire dal 1° dicembre 1992.

Decreto n. 706/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale «VENOGAMMA ANTI Rho (D)» (immunoglobuline umane anti Rho D) nella forma liofilizzata iniettabile uso endovenosa, nelle confezioni: flacone di liofilizzato da mcg 100, flacone di liofilizzato da mcg 200 e flacone di liofilizzato da mcg 300 a tappo perforabile.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Diagnostici Ismunit S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Castagnetta, 7, codice fiscale 08908380150.

Modifiche apportate:

Confezionamento: tutte le confezioni della specialità medicinale contengono ora, oltre al flacone di liofilizzato, anche un flacone di solvente ed un set per la ricostituzione e l'infusione.

Numeri di codice:

flacone di liofilizzato da mcg 100 + flacone × ml 2 di solvente + set per la ricostituzione e l'infusione codice: 026005049 (in base 10), 0STMKT (in base 32);
flacone di liofilizzato da mcg 200 + flacone da ml 4 di solvente + set per la ricostituzione e l'infusione codice: 026005052 (in base 10), 0STMKW (in base 32);
flacone di liofilizzato da mcg 300 + flacone da ml 6 di solvente + set per la ricostituzione e l'infusione codice: 026005064 (in base 10), 0STML8 (in base 32).

Produttore: la produzione dei flaconi di solvente è effettuata dalla società Schiapparelli Salute S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Torino, Corso Belgio, 86.

I flaconi di liofilizzato continuano ad essere prodotti come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, recanti il confezionamento precedentemente autorizzato, non possono essere più venduti a partire dal 1° dicembre 1992.

Decreto n. 707/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale «VAR - ZETA» (immunoglobuline umane anti varicella Zoster), nella forma liofilizzato iniettabile uso endovenoso, nelle confezioni flacone di liofilizzato da mg 500, flacone di liofilizzato da mg 1000, flacone di liofilizzato da mg 2500 e flacone di liofilizzato da mg 5000.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Diagnostici Ismunit S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Castagnetta, 7, codice fiscale 08908380150.

Modifiche apportate:

Confezionamento: tutte le confezioni della specialità medicinale contengono, oltre al flacone di liofilizzato, anche un flacone di solvente ed un set per la ricostituzione e l'infusione.

Numeri di codice:

flacone di liofilizzato da mg 500 + flacone da ml 10 di solvente + set per la ricostituzione e l'infusione codice: 026264059 (in base 10), 0T1J1V (in base 32);
flacone di liofilizzato da mg 1000 + flacone da ml 20 di solvente + set per la ricostituzione e l'infusione codice: 026264061 (in base 10), 0T1J1X (in base 32);
flacone di liofilizzato da mg 2500 + flacone da ml 50 di solvente + set per la ricostituzione e l'infusione codice: 026264073 (in base 10), 0T1JJ9 (in base 32).
flacone di liofilizzato da mg 5000 + flacone di solvente da ml 100 + set per la ricostituzione e l'infusione codice: 026264085 (in base 10), 0T61JJP (in base 32);

Produttore: la preparazione dei flaconi di solvente è effettuata dalla società Schiapparelli Salute S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Torino, Corso Belgio, 86.

I flaconi di liofilizzato continuano ad essere prodotti come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, recanti il confezionamento precedentemente autorizzato, non possono essere più venduti a partire dal 1° dicembre 1992.

Decreto n. 708/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale «ALAXA» (bisacodile) - blister 20 confetti.

Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70.

Modifica apportata:

Composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato; eccipienti: saccarosio mg 43,934; lattosio mg 30; talco mg 14,7; calcio carbonato mg 8,562; amidio di mais mg 8; cellulosa acetoftalato mg 3; magnesio stearato mg 1,5; gelatina mg 1,4; polietilenglicole 6000 mg 1,287; gomma arabica mg 1,025; dietilftalato mg 0,75; carbossimetilcellulosa sodica mg 0,412; titanio biossido mg 0,35.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 709/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale «RULID» (roxitromicina), nella forma 12 bustine di granulare uso pediatrico.

Titolare A.I.C.: Roussel Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18, codice fiscale 00738420157.

Modifiche apportate:

Forma farmaceutica: in sostituzione della forma farmaceutica in bustine di granulare da mg 50, è ora autorizzata la forma farmaceutica compresse delitescenti da mg 50, in confezione da 12 compresse.

Composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: una compressa delitescente contiene: Principio attivo: invariato; eccipienti: polietilenglicole 6000 mg 6,4; copolimeri dell'acido metacrilico mg 11,7; sodio idrossido mg 0,1; trietil citrato mg 1,1; talco mg 4,0; cellulosa microcristallina mg 57,8; crospovidone mg 11,0; acido fumarico mg 15,0; saccarina sodica mg 3,0; sodio laurilsolfato mg 1,0; silice colloidale mg 2,0; essenza liquirizia mg 1,9; essenza fragola mg 5,0; magnesio stearato mg 2,0.

Numeri di codice della confezione:

12 compresse delitescenti da mg 50 uso pediatrico 026727038 (in base 10), 0THNMY (in base 32).

Produttore: la produzione del principio attivo in microgranuli è effettuata dalla società Eurand International S.p.a. nello stabilimento sito in Cinisello Balsamo (Milano), mentre la produzione ed i controlli delle compresse sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Piacenza, stradone Farnese, 18.

La specialità medicinale resta collocata (a prezzo invariato) nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

I lotti già prodotti della confezione 12 bustine di granulato × mg 50 non possono più essere venduti dal 1° marzo 1993.

Decreto n. 710/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale «OVERAL» (roxitromicina), nella forma 12 bustine di granulare da mg 50 uso pediatrico.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26, codice fiscale 00714810157.

Modifiche apportate:

forma farmaceutica: in sostituzione della forma farmaceutica in bustine di granulare da mg 50 è ora autorizzata la forma farmaceutica compresse delitescenti da mg 50, in confezione da 12 compresse.

Composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: 1 compressa delitescente contiene: principio attivo: invariato; eccipienti: polietilenglicole 6000 mg 6,4; copolimeri dell'acido metacrilico mg 11,7; sodio idrossido mg 0,1; trietil citrato mg 1,1; talco mg 4,0; cellulosa microcristallina mg 57,8; crospovidone mg 11,0; acido fumarico 15,0; saccarina sodica 3,0; sodio laurilsolfato mg 1,0; silice colloidale mg 2,0; essenza liquirizia mg 1,9; essenza fragola mg 5,0; magnesio stearato mg 2,0.

Numeri di codice della confezione:

12 compresse delitescenti da mg 50 uso pediatrico 026728030 (in base 10) 0THPLY (in base 32).

Produttore: la produzione del principio attivo dei microgranuli è effettuata dalla società Eurand International S.p.a., nello stabilimento sito in Cinisello Balsamo (Milano) mentre la produzione ed i controlli delle compresse sono effettuati dalla società Roussel Pharma S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Milano, viale Gran Sasso, 18.

La specialità medicinale resta collocata (a prezzo invariato) nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

I lotti già prodotti della confezione 12 bustine di granulato da mg 50 non possono essere più venduti a partire dal 1° marzo 1993.

Decreto n. 711/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale «ZYLORIC» (allopurinolo), 50 compresse da 100 mg.

Titolare A.I.C.: Wellcome Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma) - via del Mare, 36.

Modifica apportata:

Composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: principio attivo: invariato; eccipienti: lattosio 50,00 mg; amido di mais 23,33 mg; polivinilpirrolidone 4,67 mg; magnesio stearato 0,40 mg.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 712/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale «DECRIL» (diidroergocristina metansolfonato) - 10 flaconcini orali monodose 20 mg.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Damor S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, via S. Maria a Cubito, 27.

Modifica apportata:

Composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: principio attivo: invariato. Eccipienti: mannitolo mg 115; sodio diottilsolfosuccinato mg 2; copolimero di esteri dell'acido acrilico e metacrilico mg 2,80; etilcellulosa mg 5,70; sodio carbossimetilamido mg 5; polietilenglicole 6000 mg 5; silice colloidale mg 3; magnesio stearato mg 1,50.

Il flacone solvente contiene: eccipienti: sodio metile p-idrossibenzoato mg 14.43; sodio propile p-idrossibenzoato mg 1,57; saccarina mg 10; aroma ginger ml 0,03; edetato bisodico mg 7; acido cloridrico q.b. a pH 6; acqua depurata q.b. a ml 7.

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 713/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale «DEMEBRONC», nella forma 16 compresse.

Titolare A.I.C.: Cyanamid Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Catania, via Franco Gorgone - Zona Industriale, c.f. 00130300874.

Modifica apportata:

Composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: 1 compressa contiene: principi attivi: invariati. Eccipienti: acido alginico mg 32,5, etilcellulosa 10 cps mg 7,0, sorbitolo mg 4,0, magnesio stearato mg 2,7, amido mg 50,7, amido pregelatinizzato mg 2,5. Rivestimento costituito da: idrossipropilmetilcellulosa mg 13,2, titanio biossido mg 3,3, paraffina liquida mg 3,5.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 714/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale «TRASICOR 80» - 30 compresse mg 80 - codice 021491016.

Titolare A.I.C. Ciba Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese) s.s. n. 233, km 20.500.

Modifiche apportate:

Produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata anche dalla consociata estera Ciba Geigy Sociedad Anonima nello stabilimento sito in Barcellona - Spagna.

Composizione (limitatamente agli eccipienti):

la composizione autorizzata è ora la seguente: principi attivi: invariati; eccipienti: silice precipitata 8,5 mg, calcio fosfato tribasico 65,2 mg, magnesio stearato 1,7 amido di mais 52,0 mg, polivinilpirrolidone 8,5 mg, sodio carbossimetilamido 21,3 mg, talco 12,8 mg, idrossipropilmetilcellulosa 3,75 mg, ossido di ferro giallo 0,07 mg, polisorbato 80 0,17 mg, talco 3,31 mg, titanio biossido 0,70 mg.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 715/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale «BUTAZOLIDINA» - 20 confetti mg 200 - codice 007401019.

Titolare A.I.C. Ciba Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese) s.s. n. 233, km 20.500.

Modifiche apportate:

Produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata anche dalla consociata estera Ciba Geigy Sociedad Anonima nello stabilimento sito in Barcellona - Spagna.

Composizione (limitatamente agli eccipienti):

la composizione autorizzata è ora la seguente: principi attivi: invariati; eccipienti: silice precipitata 6 mg, gelatina 3 mg; magnesio stearato 1 mg; amido 38 mg; acido stearico 1 mg; talco 20,1 mg; cellulosa 1 mg; glicolepolietilenico 1 mg; polivinilpirrolidone 1,6 mg, saccarosio 75,8 mg; titanio biossido 1,4 mg.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 716/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale «ASSORAL» (roxitromicina), nella forma 12 bustine di granulare da mg 50 uso pediatrico.

Titolare A.I.C. Glaxo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming 2, codice fiscale 00212840235.

Modifiche apportate:

Forma farmaceutica: in sostituzione della forma farmaceutica in bustine di granulare mg 50 è ora autorizzata la forma farmaceutica compresse delitescenti da mg 50, in confezione da 12 compresse.

Composizione (limitamente agli eccipienti):

la composizione autorizzata è ora la seguente: una compressa delitescente contiene: Principio attivo: invariato; Eccipienti: Polietilenglicole 6000 mg 6,4; Copolimeri dell'acido metacrilico mg 11,7; Sodio idrossido mg 0,1; Trietil citrato mg 1,1, Talco mg 4,0; Cellulosa microcristallina mg 57,8; Crospo idone mg 11,0; Acido fumarico mg 15,0; Saccarina sodica mg 3,0; Sodio laurilsolfato mg 1,0; Silice colloidale mg 2,0; Essenza liquirizia mg 1,9, essenza fragola mg 5,0; Magnesio stearato mg 2,0.

numeri di codice della confezione 12 compresse delitescenti da mg 50 uso pediatrico: 026919035 (in base 10) 0TPJ3V (in base 32).

Produttore: la produzione del principio attivo in microgranuli è effettuata dalla società Eurand International S.p.a., nello stabilimento sito in Cinisello Balsamo (Milano) mentre la produzione ed i controlli delle compresse sono effettuati dalla società Camillo Corvi S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Piacenza, Stradone Farnese, 18;

La specialità medicinale resta collocata a prezzo invariato nella classe a) di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988;

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

I lotti già prodotti della confezione 12 bustine di granulato mg 50 non possono più essere venduti dal 1° marzo 1993.

Decreto n. 717/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale «AGRADIL» (veralipride), 20 capsule.

Titolare A.I.C.: Vita Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, via Boucheron, 14.

Modifiche apportate:

composizione, limitatamente agli eccipienti: la composizione autorizzata è ora la seguente: principio attivo: invariato; eccipienti: lattosio mg 60, amido mg 29, cellulosa microgranulare mg 46, sodio lauril solfato mg 1, metil cellulosa 1500 cps mg 1.30, talco mg 6,40, magnesio stearato mg 6,30; composizione della capsula: gelatina mg 62.694, biossido di titanio mg 1.280, indigotina mg 0,0192 giallo di chinolina mg 0,064;

produttore: la specialità medicinale sopra indicata è prodotta anche dalla società estera Laboratoires Delagrange, nello stabilimento sito in Chilly, Mazarin, Parigi (Francia) e può essere importata in Italia sia già pronta e confezionata per la vendita, sia allo stato sfuso, con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento e dei controlli sia da parte della società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, nello stabilimento sito in Torino - via Boucheron, 14, sia da parte della società L.I.R.C.A. Synthelabo S.r.l., nello stabilimento comune, sito in Limito (Milano) - via Rivoltana, 35.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

I lotti precedentemente prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 718/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale «SEREPRILE» (tiapride cloridrato), 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Vita Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, via Boucheron, 14.

Modifiche apportate:

composizione, limitatamente agli eccipienti: la composizione autorizzata è ora la seguente: principio attivo: invariato; eccipienti: mannitolo mg 30, cellulosa microcristallina mg 14, polivinilpirrolidone mg 11, silice mg 10,5, magnesio stearato mg 3,4;

produttore: la specialità medicinale sopra indicata è prodotta anche dalla società estera Laboratoires Delagrange, nello stabilimento sito in Chilly, Mazarin, Parigi (Francia) e può essere importata in Italia sia già pronta e confezionata per la vendita, sia allo stato sfuso, con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento e dei controlli sia da parte della società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nello stabilimento sito in Torino - via Boucheron, 14, sia da parte della società L.I.R.C.A. Synthelabo S.r.l., nello stabilimento comune, sito in Limito (Milano) - via Rivoltana, 35.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

I lotti precedentemente prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 719/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale: «HOLOXAN» (ifosfamide), nelle forme 1 flaconcino × g 1 di liofilizzato uso e.v. + 1 flaconcino × ml 50 di solvente e 1 flaconcino × g 2 di liofilizzato × g 2.

Titolare AIC: Asta Pharma AG - Francoforte sul Meno - Germania - rappresentata in Italia dalla società Schering S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, codice fiscale 00750320152.

Modifiche apportate:

titolare AIC: modifica della denominazione sociale della società estera titolare dell'AIC: da Asta Pharma AG ad Asta Medica AG - Francoforte sul Meno - Germania;

nuovo rappresentante per l'Italia: Asta Medica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Zanella, 3/5, codice fiscale 00846530152;

produttore: limitatamente alla forma flaconcino di liofilizzato da g 1 uso e.v. + 1 flacóncino di solvente da ml 50: le operazioni terminali di confezionamento e la produzione del flaconcino di solvente sono effettuate dalla Schering S.p.a. nello stabilimento sito in Segrate (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 720/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale: «ENDOXAN ASTA», nelle seguenti preparazioni e confezioni:

50 confetti da 50 mg
codice: 015628011 (in base 10) 0GWXRC (in base 32)

10 flaconcini da 200 mg
codice: 015628023 (in base 10) 0GWXRR (in base 32)

1 flacone da 500 mg
codice: 015628035 (in bae 10) 0GWXS3 (in base 32)

1 flacone da 1 g
codice: 015628047 (in base 10) 0GWXSH (in base 32).

Titolare AIC: Asta Pharma AG - Francoforte sul Meno - Germania - rappresentata in Italia dalla società Schering S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 11, codice fiscale 00750320152.

Modifiche apportate:

modifica della denominazione sociale della società estera titolare AIC da Asta Pharma AG ad Asta Medica AG - Francoforte sul Meno - Germania;

nuova rappresentante per l'Italia: Asta Medica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Zanella, 3/5,codice fiscale 00846530152;

produttore limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento: le operazioni terminali di confezionamento sono ora effettuate dalla società estera titolare dell'AIC, nel proprio stabilimento, sito in Francoforte (Germania), ove già avviene la produzione ed il controllo.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 721/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale: «COLPOGYN» (estriolo), crema vaginale.

Titolare AIC: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70, codice fiscale 03907010585.

Modifiche apportate:

confezione e confezionamento: in sostituzione della confezione e confezionamento «6 applicatori monodose da g 4» sono autorizzati la confezione ed il confezionamento «tubo da g 30 con 6 applicatori».

Numeri di codice: i numeri di codice della nuova confezione sono:

025851027 (in base 10) 0SNX4M (in base 32).

La specialità medicinale resta collocata (a prezzo invariato), nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, alle condizioni precedentemente previste.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

I lotti già prodotti nella precedente confezione e confezionamento non possono essere più venduti dal 1° marzo 1993.

Decreto n. 722/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale: «DOSBEROTEC» (fenoterolo bromidrato), aerosol dosato da 200 mcg.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze - Via Pellicceria, 10 - codice fiscale 00421210485.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale nelle forme aerosol dosato, è ora denominata «Dosberotec 200» (fenoterolo bromidrato);

codice della confezione bomboletta da 15 ml: 023457106 (in base 10) 0QCVBL (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

I lotti già prodotti con la precedente denominazione e contenenti il foglio illustrativo precedentemente approvato non possono essere più venduti a partire dal 1° ottobre 1992.

Decreto n. 723/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale: «UROMITEXAN» (mesna) - 15 fiale e.v. × 4 ml da 400 mg; codice: 025312024 (in base 10), 0S4GSS (in base 32).

Titolare A.I.C.: Asta Pharma AG - Francoforte sul Meno Germania - rappresentata in Italia dalla società Schering S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, codice fiscale 00750320152.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C. - modifica della denominazione sociale della società estera titolare dell'A.I.C.: da Asta Pharma AG ad Asta Medica AG - Francoforte sul Meno - Germania;

nuovo rappresentante per l'Italia: Asta Medica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Zanella, 3/5, codice fiscale 00846530152;

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Decreto n. 724/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale «ROSSITROL» (roxitromicina), nella forma 12 bustine da mg 50 di granulare uso «pediatrico», rilasciata alla società Camillo Corvi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Marco, 18, codice fiscale 09776510159.

Modifica apportata:

forma farmaceutica: in sostituzione della forma farmaceutica in bustine di granulare da mg 50 è ora autorizzata la forma farmaceutica compresse delitescenti da mg 50, in confezione da 12 compresse.

Composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente:

una compressa delitescente contiene: principio attivo: invariato; eccipienti: polietilenglicole 6000 mg 6,4; copolimeri dell'acido metacrilico mg 11,7; sodio idrossido mg 0,1; trietil citrato mg 1,1; talco mg 4,0; cellulosa microcristallina mg 57,8; crospovidone mg 11,0; acido fumarico mg 15,0; saccarina sodica mg 3,0; sodio laurilsolfato mg 1,0; silice colloidale mg 2,0; essenza liquirizia mg 1,9; essenza fragola mg 5,0; magnesio stearato mg 2,0;

numeri di codice della confezione 12 compresse delitescenti da mg 50 uso pediatrico 026920231 (in base 10), 0TPM1H (in base 32).

Produttore: la produzione del principio attivo in microgranuli è effettuata dalla società Eurand International S.p.a., nello stabilimento sito in Cinisello Balsamo (Milano) mentre la produzione e i controlli delle compresse sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Piacenza, stradone Farnese, 18.

La specialità medicinale resta collocata (a prezzo invariato) nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

I lotti già prodotti della confezione 12 bustine granulato da mg 50 non possono più essere venduti dal 1° marzo 1993.

Decreto n. 725/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale «BACTRIM» nella forma soluzione per perfusione endovenosa (1 fiala × ml 5).

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11, codice fiscale 00747170157.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata: «Bactrim Perfusione» ed è scorporata dalla specialità medicinale «Bactrim», presentando caratteristiche di specialità medicinale autonoma.

Composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione della specialità medicinale è ora la seguente: 1 fiala contiene: principi attivi: invariati; eccipienti: etanolammina 11 mg; alcool 500 mg, glicole propilenico 2,05 g, sodio idrossido 65 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 5 ml.

Numeri di codice: 1 fiala da ml 5 di soluzione per perfusione endovenosa; codice: 028313017 (in base 10), 0V01FT (in base 32).

La specialità medicinale resta collocata nella classe *d)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988.

Indicazioni terapeutiche: polmonite da Pneumocystis carinii o altre infezioni opportunistiche sostenute da germi sensibili in pazienti immunocompromessi.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 726/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale «NICORETTE» - 105 tavolette masticabili mg 2, 105 tavolette masticabili mg 4 e 30 gomme masticabili mg 2.

Titolare A.I.C.: Kabi Pharmacia A.B. - Uppsala - Svezia, rappresentata in Italia dalla società Serono OCT S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Puccini, 3, codice fiscale 04850290588.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: trasferimento di rappresentanza: la rappresentanza della società estera titolare dell'A.I.C. è trasferita alla società Pierrel S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Capua (Caserta), strada statale Appia, codice fiscale 00294170634.

Controlli: la società Pierrel S.p.a. è esonerata, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, dall'obbligo di ripetere in Italia i controlli di qualità di ciascun lotto finito trattandosi di prodotto già controllato dalla società estera titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Uppsala (Svezia).

La specialità medicinale di cui trattasi deve essere destinata all'impiego nel solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto: 19 agosto 1992.

Con il decreto di seguito indicato è stata rettificata l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottospecificata specialità medicinale.

Decreto n. 727/1992 del 14 agosto 1992

Specialità medicinale «OSMOLAC» (lattulosio), nella forma bustine di granulare uso orale da g 10, in confezione 20 bustine.

Titolare A.I.C.: I.B.N. Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano, 14, codice fiscale 00274990100 (decreto ministeriale n. 227/1992 in data 28 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992).

La rettifica apportata riguarda la voce «produttore»: la specialità medicinale è prodotta e controllata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Ronco Scrivia (Genova).

Le operazioni terminali di confezionamento (ripartizione del granulare in bustine ed inscatolamento) sono effettuate dalla società Ivers Lee S.p.a., nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese).

92A3925

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costi di intervento per la determinazione del contributo per la ricostruzione

Con decreto ministeriale n. 701 del 23 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1992, registro n. 8, foglio n. 153, il costo di intervento di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, è stabilito, per l'anno 1991 in L. 841.000 al mq comprensivo di costo di elevazione, costo di fondazioni, sistemazioni esterne, allacciamenti e degli oneri complementari quali le spese generali e tecniche, l'acquisizione area e le urbanizzazioni, le prospezioni geognostiche e l'I.V.A.

Tale costo è elevato a L. 869.000 al mq nel caso in cui faccia carico al proprietario la spesa per la demolizione totale del fabbricato danneggiato.

92A3915

MINISTERO DEL TESORO

N. 155

Corso dei cambi del 10 agosto 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1111,650	1111,650	1111,50	1111,650	1111,650	1111,650	1112,220	1111,650	1111,650	1111,650
E.C.U.	1541,450	1541,450	1542 -	1541,450	1541,450	1541,450	1541,680	1541,450	1541,450	1541,450
Marco tedesco	756,400	756,400	756,50	756,400	756,400	756,400	756,580	756,400	756,400	756,400
Franco francese	223,710	223,710	224,50	223,710	223,710	223,710	223,720	223,710	223,710	223,710
Lira sterlina	2139,850	2139,850	2140	2139,850	2139,850	2139,850	2139,850	2139,850	2139,850	2139,850
Fiorino olandese	670,960	670,960	671	670,960	670,960	670,960	670,950	670,960	670,960	670,960
Franco belga	36,745	36,745	36,73	36,745	36,745	36,745	36,743	36,745	36,745	36,745
Peseta spagnola	11,854	11,854	11,90	11,854	11,854	11,854	11,854	11,854	11,854	11,854
Corona danese	196,430	196,430	196 --	196,430	196,430	196,430	196,450	196,430	196,430	196,430
Lira irlandese	2012,100	2012,100	2013	2012,100	2012,100	2012,100	2013	2012,100	2012,100	
Dracma greca	6,180	6,180	6,15	6,180	6,180	6,180	6,139	6,180	6,180	
Escudo portoghese	8,863	8,863	8,90	8,863	8,863	8,863	8,863	8,863	8,863	8,863
Dollaro canadese	837,200	837,200	940	837,200	837,200	837,200	937,900	837,200	837,200	837,200
Yen giapponese	8,690	8,690	8,70	8,690	8,690	8,690	8,688	8,690	8,690	8,690
Franco svizzero	843,730	843,730	844 —	843,730	843,730	843,730	843,830	843,730	843,730	843,730
Scellino austriaco	107,521	107,521	107,40	107,521	107,521	107,521	107,520	107,521	107,521	107,521
Corona norvegese	192,220	192,220	192	192,220	192,220	192,220	192,210	192,220	192,220	192,220
Corona svedese	208,230	208,230	208,50	208,230	208,230	208,230	208,290	208,230	208,230	208,230
Marco finlandese	276,250	276,250	276 --	276,250	276,250	276,250	276,280	276,250	276,250	
Dollaro australiano	819,100	819,100	820	819,100	819,100	819,100	819,900	819,100	819,100	819,100

Media dei titoli del 10 agosto 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,800
» » » 21- 4-1987/94	86,850
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	96,225
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	96,475
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,900
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,950
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,400
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,400
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,225
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,325
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,275
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,125
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98,700
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,750
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,400
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,175

Titolo	Media
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,025
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	97,950
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98 -
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	96,450
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	96,150
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 --
» » » Ind. 19- 8-1987/92	99,825
» » » » 1-11-1987/92	99,650
» » » » 1-12-1987/92	99,700
» » » » 1- 1-1988/93	99,500
» » » » 1- 2-1988/93	99,675
» » » » 1- 3-1988/93	99,675
» » » » 1- 4-1988/93	99,450

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1988/93	99.475
» » » »	1- 6-1988/93	99.400
» » » »	18- 6-1986/93	99,175
» » » »	1- 7-1988/93	99.725
» » » »	17- 7-1986/93	99,725
» » » »	1- 8-1988/93	100.550
» » » »	19- 8-1986/93	99,400
» » » »	1- 9-1988/93	99.600
» » » »	18- 9-1986/93	99.400
» » » »	1-10-1988/93	99.550
» » » »	20-10-1986/93	99.225
» » » »	1-11-1988/93	99.500
» » » »	18-11-1987/93	99,150
» » » »	19-12-1986/93	99,150
» » » »	1- 1-1989/94	99.075
» » » »	1- 2-1989/94	99,350
» » » »	1- 3-1989/94	99,450
» » » »	15- 3-1989/94	99,100
» » » »	1- 4-1989/94	99,200
» » » »	1- 9-1989/94	98,900
» » » »	1-10-1987/94	99,350
» » » »	1-11-1989/94	98.650
» » » »	1- 1-1990/95	98,600
» » » »	1- 2-1985/95	98,475
» » » »	1- 3-1985/95	96.350
» » » »	1- 3-1990/95	98,575
» » » »	1- 4-1985/95	96.075
» » » »	1- 5-1985/95	96,050
» » » »	1- 5-1990/95	97,700
» » » »	1- 6-1985/95	96,850
» » » »	1- 7-1985/95	98,200
» » » »	1- 7-1990/95	97,925
» » » »	1- 8-1985/95	98.950
» » » »	1- 9-1985/95	98,200
» » » »	1- 9-1990/95	98,175
» » » »	1-10-1985/95	97,875
» » » »	1-10-1990/95	98,225
» » » »	1-11-1985/95	97,400
» » » »	1-11-1990/95	97.775
» » » »	1-12-1985/95	97.225
» » » »	1-12-1990/95	97.500
» » » »	1- 1-1986/96	96,450
» » » »	1- 1-1986/96 II	96 —
» » » »	1- 1-1991/96	98.050
» » » »	1- 2-1986/96	96.325
» » » »	1- 2-1991/96	98.575
» » » »	1- 3-1986/96	96.550
» » » »	1- 4-1986/96	96.500
» » » »	1- 5-1986/96	95,975
» » » »	1- 6-1986/96	96.625
» » » »	1- 7-1986/96	97,250
» » » »	1- 8-1986/96	98.100
» » » »	1- 9-1986/96	98,050
» » » »	1-10-1986/96	96.850
» » » »	1-11-1986/96	96.550
» » » »	1-12-1986/96	96 -
» » » »	1- 1-1987/97	95,175
» » » »	1- 2-1987/97	95,475
» » » »	18- 2-1987/97	95,375
» » » »	1- 3-1987/97	95.525
» » » »	1- 4-1987/97	95 —
» » » »	1- 5-1987/97	94,925
» » » »	1- 6-1987/97	96.025
» » » »	1- 7-1987/97	96,575
» » » »	1- 8-1987/97	97,750
» » » »	1- 9-1987/97	96.600
» » » »	1- 3-1991/98	96 —
» » » »	1- 4-1991/98	95,350
» » » »	1- 5-1991/98	95,800
» » » »	1- 6-1991/98	95.425
» » » »	1- 7-1991/98	95,800
» » » »	1- 8-1991/98	96.200
» » » »	1- 9-1991/98	96,200
» » » »	1-10-1991/98	95.600
» » » »	1-11-1991/98	95,475
» » » »	1-12-1991/98	95,175
» » » »	1- 1-1992/98	95,025

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1992	99,550
» » »	12.50%	1-10-1992	99,600
» » »	12.50%	1- 2-1993	99,375
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,200
» » »	12,50%	1- 8-1993	99.05
» » »	12.50%	1- 9-1993	98,575
» » »	12,50%	1-10-1993	99,675
» » »	12,50%	1-11-1993	98.325
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,375
» » »	12.50%	17-11-1993	98.425
» » »	12.50%	1-12-1993	98,250
» » »	12.50%	1- 1-1989/94	98,600
» » »	12.50%	1- 1-1990/94	98,350
» » »	12.50%	1- 2-1990/94	98,450
» » »	12.50%	1- 3-1990/94	97.825
» » »	12.50%	1- 5-1990/94	97,950
» » »	12.50%	1- 6-1990/94	98,200
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,300
» » »	12.50%	1- 9-1990/94	98,025
» » »	12.50%	1-11-1990/94	97,825
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	96,600
» » »	12.50%	1- 3-1991/96	96,275
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	94.100
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	94,050
» » »	12,00%	1-11-1991/96	94,175
» » »	12.00%	1- 1-1992/97	94,075
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	96,375
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	96,300
» » »	12,50%	1-11-1990/97	95,900
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	95,900
» » »	12.50%	19- 3-1991 98	96.150
» » »	12.00%	20- 6-1991/98	93,900
» » »	12.50%	18- 9-1991/98	93.600
» » »	12.00%	17- 1-1992/99	93.850
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	97,025
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	94,500
» » »	12.00%	1- 9-1991 2001	94.425
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	94.350

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10.50%	99,500
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98.550
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99 --
» » » »	22- 7-1985/93	9.00%	98.200
» » » »	25- 7-1988/93	8.75%	97,900
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,125
» » » »	26-10-1988/93	8.65%	96.550
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,650
» » » »	28-11-1988/93	8.50%	95.150
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,375
» » » »	21- 2-1986/94	8.75%	96,400
» » » »	25- 3-1987/94	7.75%	94,150
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,200
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,450
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	102,500
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,250
» » » »	26-10-1989/94	10.15%	102,075
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,200
» » » »	24- 1-1990/95	11.15%	103,400
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,900
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	106,400
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	106,875
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,325
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	100,550
» » » »	22-11-1991/96	16,60%	101,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M10082

N. 156

Corso dei cambi dell'11 agosto 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1106,150	1106,150	1106,150	1106,150	1106,150	1106,150	1106,890	1106,150	1106,150	–
E.C.U.	1541,400	1541,400	1542	1541,400	1541,400	1541,400	1541,500	1541,400	1541,400	–
Marco tedesco	756,800	756,800	757,500	756,800	756,800	756,800	756,750	756,800	756,800	
Franco francese	223,570	223,570	224	223,570	223,570	223,570	223,600	223,570	223,570	–
Lira sterlina	2139,600	2139,600	2145	2139,600	2139,600	2139,600	2140,100	2139,600	2139,600	–
Fiorino olandese	671,190	671,190	672	671,190	671,190	671,190	671,180	671,190	671,190	–
Franco belga	36,735	36,735	36,730	36,735	36,735	36,735	36,734	36,735	36,735	–
Peseta spagnola	11,850	11,850	11,900	11,850	11,850	11,850	11,849	11,850	11,850	–
Corona danese	196,500	196,500	197,500	196,500	196,500	196,500	196,500	196,500	196,500	–
Lira irlandese	2010,500	2010,500	2012 –	2010,500	2010,500	2010,500	2011,350	2010,500	2010,500	–
Dracma greca	6,133	6,133	6,150	6,133	6,133	6,133	6,133	6,133	6,133	
Escudo portoghese	8,863	8,863	8,860	8,863	8,863	8,863	8,863	8,863	8,863	–
Dollaro canadese	934,300	934,300	933	934,300	934,300	934,300	934,850	934,300	934,300	–
Yen giapponese	8,722	8,722	8,660	8,722	8,722	8,722	8,683	8,722	8,722	–
Franco svizzero	842,100	842,100	842	842,100	842,100	842,100	842,040	842,100	842,100	–
Scellino austriaco	107,521	107,521	107,500	107,521	107,521	107,521	107,510	107,521	107,521	–
Corona norvegese	192,210	192,210	193 –	192,210	192,210	192,210	192,230	192,210	192,210	–
Corona svedese	208,350	208,350	208,500	208,350	208,350	208,350	208,350	208,350	208,350	–
Marco finlandese	276,650	276,650	276 –	276,650	276,650	276,650	276,750	276,650	276,650	–
Dollaro australiano	815,100	815,100	812	815,100	815,100	815,100	815	815,100	815,100	

Media dei titoli dell'11 agosto 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,800
» » » 21- 4-1987/94	86,850
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	96,475
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	96,600
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,750
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,800
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,325
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,400
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,175
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,250
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,150
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,075
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98,625
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,675
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,325
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,250
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,075
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	97,950
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	96,500
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	96,300
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,700
» » » » 1-12-1987/92	99,800
» » » » 1- 1-1988/93	99,550
» » » » 1- 2-1988/93	99,675
» » » » 1- 3-1988/93	99,750
» » » » 1- 4-1988/93	99,500

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 5-1988/93	99,475
»	»	»	»	1- 6-1988/93	99,475
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,450
»	»	»	»	1- 7-1988/93	99,825
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,725
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,650
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,500
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,600
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,650
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,475
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,400
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,500
»	»	»	»	18-11-1987/93	98,825
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,300
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,175
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,400
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,400
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,250
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,275
»	»	»	»	1- 9-1989/94	98,875
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,350
»	»	»	»	1-11-1989/94	98,575
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,675
»	»	»	»	1- 2-1985/95	98,200
»	»	»	»	1- 3-1985/95	96,350
»	»	»	»	1- 3-1990/95	98,575
»	»	»	»	1- 4-1985/95	96,075
»	»	»	»	1- 5-1985/95	96,025
»	»	»	»	1- 5-1990/95	97,625
»	»	»	»	1- 6-1985/95	96,950
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,150
»	»	»	»	1- 7-1990/95	98,825
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,925
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,275
»	»	»	»	1- 9-1990/95	98,250
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,900
»	»	»	»	1-10-1990/95	98,150
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,350
»	»	»	»	1-11-1990/95	97,800
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,150
»	»	»	»	1-12-1990/95	97,450
»	»	»	»	1- 1-1986/96	96,425
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	95,500
»	»	»	»	1- 1-1991/96	98,250
»	»	»	»	1- 2-1986/96	96,375
»	»	»	»	1- 2-1991/96	98,525
»	»	»	»	1- 3-1986/96	96,475
»	»	»	»	1- 4-1986/96	96,250
»	»	»	»	1- 5-1986/96	96 —
»	»	»	»	1- 6-1986/96	96,650
»	»	»	»	1- 7-1986/96	97,300
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,350
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,100
»	»	»	»	1-10-1986/96	96,775
»	»	»	»	1-11-1986/96	96,525
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,100
»	»	»	»	1- 1-1987/97	95,150
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,375
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,125
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,175
»	»	»	»	1- 4-1987/97	95 —
»	»	»	»	1- 5-1987/97	94,700
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96 —
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,450
»	»	»	»	1- 8-1987/97	97,725
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97,700
»	»	»	»	1- 3-1991/98	96 —
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 4-1991/98	95,675
»	»	»	»	1- 5-1991/98	95,600
»	»	»	»	1- 6-1991/98	95,425
»	»	»	»	1- 7-1991/98	95,650
»	»	»	»	1- 8-1991/98	96
»	»	»	»	1- 9-1991/98	96,150
»	»	»	»	1-10-1991/98	95,625
»	»	»	»	1-11-1991/98	95,525
»	»	»	»	1-12-1991/98	94,900
»	»	»	»	1- 1-1992/99	94,925

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 9-1992	99,600
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,700
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,700
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,175
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,050
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,550
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,625
»	»	»	12,50%	1-11-1993	98,325
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98,400
»	»	»	12,50%	17-11-1993	98,400
»	»	»	12,50%	1-12-1993	98,250
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	98,475
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	98,300
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	98,450
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,725
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	97,825
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	98,175
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	98,100
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	97,850
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	97,725
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	96,525
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	96,150
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	94,125
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	96,525
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	94,100
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	94,075
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	96,600
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	96,425
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	95,950
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	96 --
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	96,350
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	93,725
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	93,575
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	93,825
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	97 -
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	94,525
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	94,225
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	94,150

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				22-11-1984/92	10,50%	100,450
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,700
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,500
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,850
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,950
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,575
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,550
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,750
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	95,200
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	95,125
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	96,900
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	94,450
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,950
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	95 - -
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,650
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101,250
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	103,725
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,500
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,700
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	104,975
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	105,400
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	106,875
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104,325
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	100,550
»	»	»	»	22-11-1991/96	16,60%	101,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M11082

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Approvazione delle graduatorie degli aventi titolo al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e nazionale.

Con decreti ministeriali del 12 agosto 1992 e del 13 agosto 1992 sono state approvate le graduatorie degli aventi titolo al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva, rispettivamente, in ambito locale e in ambito nazionale.

Copie dei suddetti decreti e dei relativi allegati, munite del visto di conformità all'originale, sono depositate in visione al pubblico presso i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ubicati nelle seguenti sedi:

via dell'Industria, 17/A - Ancona;
via Amendola, 116 - Bari;
via Cairoli, 9 - Bologna;
piazza Domenicani, 3 - Bolzano;
via Simeto, 18 - Cagliari;
via Pellicceria, 3 - Firenze;
via Saporiti, 7 - Genova;
s.s. 114 Pistunina - Messina;
via E. Tazzoli, 2 - Milano;
via S. Tommaso d'Aquino, 36 - Napoli;
via Alcide De Gasperi, 103 - Palermo;
via S. Anna, II tronco pal. p.t. - Reggio Calabria;
viale Trastevere, 189 - Roma;
via Pola, 35 - Sulmona;
via Lungo Dora Firenze, 71 - Torino;
piazza V. Veneto, 1 - Trieste;
via Meucci, 5 - Mestre Venezia;
via delle Coste - Verona;

92A3929

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Cotonificio bresciano Ottolini, con sede in Milano, unità di: Uffici di Milano, Villanuova sul Clisi (Brescia), per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Elettrocarbonium, con sede in Milano, unità di: Ascoli Piceno, Narni (Terni), sede di Milano, per il periodo dal 7 ottobre 1991 al 5 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1991 con decorrenza 7 ottobre 1991;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A.T.B. - Acciaieria tubificio di Brescia, con sede in Brescia, unità di Brescia, per il periodo dal 1° marzo 1992 al 30 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 5 marzo 1992 con decorrenza 1° marzo 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cotonificio di Solbiate, con sede in Solbiate Olona (Varese), unità di Solbiate Olona (Varese), per il periodo dal 16 marzo 1992 al 13 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1992 con decorrenza 16 marzo 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Oerlikon italiana, con sede in Milano, unità di Lainate (Milano), per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Garzanti editore, con sede in Milano, unità di Cernusco sul Naviglio (Milano), per il periodo dal 17 dicembre 1991 al 14 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1991 con decorrenza 17 dicembre 1991;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.DI.A., con sede in Milano, unità di San Bovio di Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 30 settembre 1991 al 29 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1991 con decorrenza 30 settembre 1991;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. M.A.P. - Medicali articoli parafarmaceutici,con sede in Como, unità di Casnate con Bernate (Como), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 26 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata l'11 gennaio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Acciaierie di Bolzano (gruppo Falck), con sede in Bolzano, unità di Bolzano, per il periodo dal 26 agosto 1991 al 25 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1991 con decorrenza 26 agosto 1991;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Acciaierie di Bolzano (gruppo Falck), con sede in Bolzano, unità di Bolzano, per il periodo dal 26 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 26 febbraio 1992;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: s.r.l. Trafilerie Vittoria (gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 26 agosto 1991 al 25 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1991 con decorrenza 26 agosto 1991;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavora-

tori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Trafilerie Vittoria (gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 26 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 26 febbraio 1992;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck lamiere (gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 26 agosto 1991 al 25 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1991 con decorrenza 26 agosto 1991;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck lamiere (gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 26 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 26 febbraio 1992;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck nastri (gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di: Sesto S. Giovanni (Milano), Vobarno (Brescia), per il periodo dal 26 agosto 1991 al 25 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1991 con decorrenza 26 agosto 1991;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck nastri (gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di: Sesto S. Giovanni (Milano), Vobarno (Brescia), per il periodo dal 26 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 26 febbraio 1992;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Novate metallurgica - Novamet (gruppo Falck), con sede in Novate Mezzola (Sondrio), unità di Novate Mezzola (Sondrio), per il periodo dal 26 agosto 1991 al 25 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1991 con decorrenza 26 agosto 1991;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Novate metallurgica - Novamet (gruppo Falck), con sede in Novate Mezzola (Sondrio), unità di Novate Mezzola (Sondrio), per il periodo dal 26 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 26 febbraio 1992;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. AFL Falck (gruppo Falck), con sede in Milano, unità di: sede di Sesto S. Giovanni (Holding) (Milano), Vobarno (Brescia), per il periodo dal 26 agosto 1991 al 25 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1991 con decorrenza 26 agosto 1991;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. AFL Falck (gruppo Falck), con sede in Milano, unità di: sede di Sesto S. Giovanni (Holding) (Milano), Vobarno (Brescia), per il periodo dal 26 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 26 febbraio 1992;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cometra, con sede in Villanuova sul Clisi (Brescia), unità di Villanuova sul Clisi (Brescia), per il periodo dal 15 luglio 1991 al 14 gennaio 1992.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1991 con decorrenza 15 luglio 1991;

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 15 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cometra, con sede in Villanuova sul Clisi (Brescia), unità di Villanuova sul Clisi (Brescia), per il periodo dal 15 gennaio 1992 al 12 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 15 gennaio 1992;

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine fonderie Cervati, con sede in Brescia, unità di Brescia, per il periodo dal 28 ottobre 1991 al 26 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 6 dicembre 1991 con decorrenza 28 ottobre 1991;

24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dataconsyst, con sede in Vimodrone (Milano), unità di: Roma, Vimodrone (Milano), per il periodo dal 19 agosto 1991 al 16 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1991 con decorrenza 19 agosto 1991;

25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Curioni & C., con sede in Como, unità di: Como, filiale di Milano, per il periodo dal 1° settembre 1991 al 1° marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 5 settembre 1991 con decorrenza 1° settembre 1991;

26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Prod-El Prodotti elettronici, con sede in Sesto San Giovanni (Milano), unità di Sesto San Giovanni (Milano), per il periodo dall'11 novembre 1991 al 10 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 6 dicembre 1991 con decorrenza 11 novembre 1991;

27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Avery etichette Italia, con sede in Paderno Dugnano (Milano), unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 7 ottobre 1991 al 5 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata l'8 novembre 1991 con decorrenza 7 ottobre 1991;

28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Atro, con sede in Milano, unità di: Biassono (Milano), Crugnola di Mornago (Varese), per il periodo dal 2 settembre 1991 al 1° marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1991 con decorrenza 2 settembre 1991;

29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Vittoria, con sede in Terno d'Isola (Bergamo), unità di Terno d'Isola (Bergamo), per il periodo dal 28 ottobre 1991 al 26 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1991 con decorrenza 28 ottobre 1991;

30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.A.B.I. - Cattaneo, con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991;

31) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Breda Meccanica Bresciana, con sede in Brescia, unità di Brescia, per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 31 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1992 con decorrenza 2 dicembre 1991;

32) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industria Tessile Ambrosiana Marra e C., con sede in Milano, unità di Brugherio, per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 31 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 4 dicembre 1991 con decorrenza 2 dicembre 1991;

33) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Breda Energia, con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 26 agosto 1991 al 23 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1991 con decorrenza 26 agosto 1991;

34) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. ABB Trazione, con sede in Milano, unità di: Uffici di Firenze, Uffici di Milano, Uffici di Roma, Vado Ligure (Savona), Vittuone (Milano), per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 1° giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 2 dicembre 1991;

35) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Breda Danieli - Extrusion and Forging Presses, con sede in Cinisello Balsamo (Milano), unità di Milano, per il periodo dal 24 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1992 con decorrenza 24 febbraio 1992;

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Radaelli Tecna, con sede in Milano, unità di Gardone Val Trompia (Brescia), per il periodo dal 30 settembre 1991 al 29 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 5 novembre 1991 con decorrenza 30 settembre 1991;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Rimoldi, con sede in Olcella di Busto Garolfo (Milano), unità di Pavia, per il periodo dal 7 gennaio 1992 al 5 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1992 con decorrenza 7 gennaio 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rejna divisione Framtek (gruppo Rejna), con sede in Milano, unità di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Olimpic, con sede in Palazzolo Milanese (Milano), unità di Palazzolo Milanese (Milano), per il periodo dal 16 dicembre 1991 al 14 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1992 con decorrenza 16 dicembre 1991;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Magnolia, con sede in Milano, unità di Rescaldina (Milano), per il periodo dal 10 febbraio 1992 al 9 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1992 con decorrenza 10 febbraio 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.I.A.C. - Stampaggi industriali assemblaggi carrozzerie, con sede in Bergamo, unità di Pontirolo Nuovo (Brescia), per il periodo dal 2 settembre 1991 al 1° marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 2 settembre 1991 con decorrenza 2 settembre 1991;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Lascor, con sede in Sesto Calende (Varese), unità di Sesto Calende (Varese), per il periodo dal 16 dicembre 1991 al 14 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1991 con decorrenza 16 dicembre 1991;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Safi Conel, con sede in Cormano (Milano), unità di: Birone di Giussano (Milano), Cormano (Milano), per il periodo dal 7 ottobre 1991 al 6 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata l'11 ottobre 1991 con decorrenza 7 ottobre 1991;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale

disposta con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Safi Conel, con sede in Cormano (Milano), unità di: Birone di Giussano (Milano), Cormano (Milano), per il periodo dal 7 aprile 1992 al 4 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 7 aprile 1992 con decorrenza 7 aprile 1992;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.E.I.I. - Società esercizi impianti industriali, con sede in Malegno (Brescia), unità di Cerveno (Brescia), per il periodo dal 28 ottobre 1991 al 26 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 28 novembre 1991 con decorrenza 28 ottobre 1991;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tubificio lombardo ferrotubi, con sede in Cremona, unità di Corbetta (Milano), per il periodo dall'11 novembre 1991 al 10 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1991 con decorrenza 11 novembre 1991;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ucar carbon Italia, con sede in Milano, unità di Forno Allione/Berzo Demo (Brescia), per il periodo dal 16 dicembre 1991 al 14 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1991 con decorrenza 16 dicembre 1991;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sidergarda mollificio bresciano (gruppo Rejna), con sede in Brescia, unità di Puegnano s/Garda e S. Felice del Benaco (Brescia), per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Regina Ciclo, con sede in Olginate (Como), unità di Pompiano (Brescia), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Regina industria, con sede in Cinisello Balsamo (Milano), unità di Varie nella regione Lombardia, per il periodo dal 28 otobre 1991 al 26 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1991 con decorrenza 28 ottobre 1991;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tessitura Scotti, con sede in Como, unità di Como, per il periodo dal 16 dicembre 1991 al 14 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1992 con decorrenza 16 dicembre 1991;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Vamatex, con sede in Villa di Serio (Bergamo), unità di: Casnigo (Bergamo), Grassobbio (Bergamo), Villa di Serio (Bergamo), per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991.

Contributo addizionale: no (Concordato preventivo).

Concordato preventivo dal 7 gennaio 1992;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Necchi compressori (gruppo Necchi), con sede in Pavia, unità di Pavia, per il periodo dal 13 gennaio 1992 al 12 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 1992 con decorrenza 13 gennaio 1992;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fonderie Necchi Peraro già Necchi S.p.a. (gruppo Necchi), con sede in Pavia, unità di Pavia, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 28 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Mecmont già Siciltubi*, con sede in Priolo (Siracusa) e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 25 novembre 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 maggio 1989 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 27 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

2) *S.p.a. Cometra*, con sede in Pace del Mela (Messina) e stabilimento di Giammoro fraz. di Pace del Mela (Messina):

periodo: dal 2 settembre 1991 al 24 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12083/2 dell'11 aprile 1992.

3) *S.a.s. F 45 di Fabrizi Mario & C.*, con sede in Raiano (L'Aquila) e stabilimento di Raiano (L'Aquila):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 maggio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 16 maggio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. SP elettronica*, con sede in Mazzo di Rho (Milano) e stabilimento di Mazzo di Rho (Milano):

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 27 luglio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. SP elettronica*, con sede in Mazzo di Rho (Milano) e stabilimento di Mazzo di Rho (Milano):

periodo: dal 28 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Ala RDB già RDB Sud Latercem*, con sede in Pescara e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 7 ottobre 1985 al 6 aprile 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 21, lettere *a)* e *b)*, legge n. 675/77.

4) *S.p.a. Ala RDB già RDB Sud Latercem*, con sede in Pescara e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 7 aprile 1986 al 6 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 21, lettere *a)* e *b)*, legge n. 675/77.

5) *S.p.a. Ala RDB già RDB Sud Latercem*, con sede in Pescara e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 7 ottobre 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 21, lettere *a)* e *b)*, legge n. 675/77.

6) *S.p.a. Manifattura lane G. Marzotto & Figli*, con sede in Valdagno (Vicenza) e stabilimento per la sola unità di Vimercate (Milano):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Manifattura lane G. Marzotto & Figli*, con sede in Valdagno (Vicenza) e stabilimento per la sola unità di Vimercate (Milano):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 25 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Manifattura lane G. Marzotto & Figli*, con sede in Valdagno (Vicenza) e stabilimento per la sola unità di Vimercate (Milano):

periodo: dal 26 dicembre 1989 al 25 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Manifattura lane G. Marzotto & Figli*, con sede in Valdagno (Vicenza) e stabilimento per la sola unità di Vimercate (Milano):

periodo: dal 26 giugno 1990 al 30 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. S.A.D.I.*, con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 25 novembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 28 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Rosati*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 3 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 3 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Calzaturificio Valbrunella*, con sede in S. Giovanni Ilarione (Verona) e stabilimento di S. Giovanni Ilarione (Verona):

periodo: dal 20 maggio 1990 al 19 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 20 maggio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 agosto 1991 n. 11748/9.

13) *S.p.a. Calzaturificio Valbrunella*, con sede in S. Giovanni Ilarione (Verona) e stabilimento di S. Giovanni Ilarione (Verona):

periodo: dal 20 novembre 1990 al 19 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 20 maggio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 febbraio 1992 n. 11989/14.

14) *S.p.a. Calzaturificio Valbrunella*, con sede in S. Giovanni Ilarione (Verona) e stabilimento di S. Giovanni Ilarione (Verona):

periodo: dal 20 maggio 1991 al 19 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 20 maggio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

15) *S.p.a. Calzaturificio Valbrunella*, con sede in S. Giovanni Ilarione (Verona) e stabilimento di S. Giovanni Ilarione (Verona):

periodo: dal 20 novembre 1991 al 17 maggio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 20 maggio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

16) *S.p.a. Aerotecnica Marelli*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 12 febbraio 1990 all'11 agosto 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 13 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Visconti di Modrone*, con sede in Milano e stabilimenti di Uffici di Milano e Valdobbiadene (Treviso):

periodo: dal 7 giugno 1991 al 6 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 7 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Visconti di Modrone*, con sede in Milano e stabilimenti di Uffici di Milano e Valdobbiadene (Treviso):

periodo: dal 7 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 7 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mensa:

1) *S.c.r.l. Unilega presso aziende gruppo Montedison*, con sede in Siracusa e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 14 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 16 gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

2) *S.c.r.l. Unilega presso aziende gruppo Montedison*, con sede in Siracusa e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 15 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 16 gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

3) *S.a.s. G. Barberis & C. mensa presso Olivetti*, con sede in Torino e stabilimenti di S. Bernardo d'Ivrea e Scarmagno (Torino):

periodo: dal 2 maggio 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 2 maggio 1990;
pagamento diretto: no.

4) *S.a.s. G. Barberis & C. mensa presso Olivetti*, con sede in Torino e stabilimenti di S. Bernardo d'Ivrea e Scarmagno (Torino):

periodo: dal 29 ottobre 1990 al 28 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 2 maggio 1990;
pagamento diretto: no.

5) *S.n.c. Ri.Col. mensa presso Aspera compressori*, con sede in Torino e stabilimento di Riva di Chieri (Torino):

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dall'11 dicembre 1989;
pagamento diretto: no.

6) *S.n.c. Ri.Col. mensa presso Aspera compressori*, con sede in Torino e stabilimento di Riva di Chieri (Torino):

periodo: dall'11 giugno 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dall'11 dicembre 1989;
pagamento diretto: no

7) *S.r.l. Sigmar Italia mensa presso Somepra*, con sede in Torino e stabilimento di Pratola Serra (Avellino):

periodo: dal 18 marzo 1991 al 15 settembre 1991;
causale: crisi aziendale CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 18 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Sigmar Italia mensa presso Somepra*, con sede in Torino e stabilimento di Pratola Serra (Avellino):

periodo: dal 16 settembre 1991 al 16 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 18 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. My Lunch unità mensa presso Fin-Tessile*, con sede in Milano e stabilimento di Ponte Nossa (Bergamo):

periodo: dal 21 gennaio 1991 al 21 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 21 gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. My Lunch unità mensa presso Fin-Tessile*, con sede in Milano e stabilimento di Ponte Nossa (Bergamo):

periodo: dal 22 luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 21 gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

11) *S.p.a. My Lunch unità mensa presso Fiat-Auto*, con sede in Milano e stabilimento di Termini Imerese (Palermo):

periodo: dal 19 novembre 1990 al 19 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 19 novembre 1990;
pagamento diretto: no.

12) *S.p.a. My Lunch unità mensa presso Fiat-Auto*, con sede in Milano e stabilimento di Termini Imerese (Palermo):

periodo: dal 20 maggio 1991 al 17 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 19 novembre 1990;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

92A3875

Dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica del settore dell'edilizia nel comune di Pozzuoli

Con decreto 22 luglio 1992, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è dichiarata la sussisternza della condizione di crisi economica del settore dell'edilizia nel comune di Pozzuoli (Napoli), ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, a decorrere dall'8 ottobre 1986, limitatamente ai lavoratori licenziati dalle sottoelencate aziende nelle date a fianco delle stesse indicate:

D'Ambrosio - 8 ottobre 1986;
Cesarano Antonio - 14 gennaio 1987;
Spedil - 21 gennaio 1987;
Co.Ed.In. - 27 gennaio 1987;
Coime - 27 gennaio 1987.

92A3898

Riconoscimento del carattere sostitutivo alle attività industriali ad alcune società

Con decreto 31 luglio 1992, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, negli ambiti territoriali di esecuzione delle commesse assegnate alle aziende Alcatel Siette - ERICSSON Sielte - SITE - ITEL - IMET - AET - CIET per lavori precedentemente attribuiti ad altre imprese, è riconosciuto carattere sostitutivo alle attività industriali delle società Alcatel Siette - ERICSSON Sielte - SITE - ITEL - IMET - AET - CIET nei confronti delle attività già esercitate dalle società COMITEL - ACET - EUROICOT.

92A3899

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto per ciechi «Rittmeyer» di Trieste a conseguire un legato

Con decreto n. 1.14.11/699 del 29 giugno 1992 del prefetto della provincia di Trieste l'istituto per ciechi «Rittmeyer» di Trieste è stato autorizzato a conseguire il legato del valore di L. 30.000.000 disposto dalla defunta sig.ra Carolina Zorè con testamento olografo 10 settembre 1987, pubblicato a rogito del dott. Massimo Paparo, notaio in Trieste, con verbale 3 dicembre 1990, rep. n. 11416, registrato in Trieste il 7 dicembre 1990 al n 3852 serie 1/A

92A3894

Autorizzazione alla direzione didattica di Vignola ad accettare una donazione

Con decreto n. 394/1 del 28 marzo 1992 del prefetto della provincia di Modena la direttrice didattica di Vignola è autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer M-19 del valore di L. 1.785.000, una stampante Brother del valore di L. 1.190.000 ed una fotocopiatrice Olivetti Mod. 7025 del valore di L. 3.094.000 per un valore complessivo di lire seimilionisessantanovemila disposta dalla Cassa di risparmio di Modena e dal sig. Giacomo Bizzini.

92A3895

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 330.000
	- semestrale	L. 180.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 635.000
	- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200